



Provincia  
di Modena  
Area Finanziaria

## **LA GESTIONE DEL BILANCIO 2009 SULLA BASE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI**

### **Le principali novità riguardanti gli enti locali contenute:**

- **nel DL 93/2008 (Decreto fiscale 2008);** (pag. 2)
- **nel DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008;** (pag. 4)
- **nel DL 154/2008, convertito nella legge 189/2008;** (pag 42)
- **nella legge 203/2008 (finanziaria 2009);** (pag.49)
- **nel DL 162/2008, convertito nella legge 201/2008)** (richiami a pag 15) **e nel DL 207/2008** (richiami a pagina 3).

Primi commenti

a cura di Paolo Leonardi

16 Gennaio 2009

# **IL Decreto Legge 93/2008 “misure urgenti in materia fiscale” (approvato il 21/5/2008), convertito nella legge 126/2008.**

## **Art. 1**

### **Esenzione Ici prima casa**

**Comma 1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.**

Comma 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9** per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. *(n.d.r il che vuol dire che se previsto nel regolamento l'esenzione si estende anche ai casi di assimilazione della abitazione principale quali il comodato, gli anziani ricoverati, salvo per gli alloggi A1, A8 e A9, che godranno comunque delle detrazioni stabilite dal Comune).*

**Comma 4. La minore imposta che deriva dalla applicazione dei commi 1, 2 e 3, stimata in 1.700 milioni di €, sarà rimborsata in aggiunta a quella prevista dalle riduzioni introdotte dalla legge 244/2007. Uscirà un Decreto per stabilire criteri e modalità per il rimborso. In questa fase si terrà conto:**

- a) Dell'efficienza della riscossione dell'imposta;
- b) Del rispetto del patto di stabilità, per il 2007;
- c) Della tutela dei piccoli comuni

La formulazione di questi principi ha sollevato molte perplessità; l'Anci ha chiesto che, a saldo venga riconosciuta l'intera somma.

**Comma 7** è previsto che dalla entrata in vigore del Decreto, e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, **è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi** ad essi attribuiti dallo Stato.

**In proposito la Corte dei conti sta avviando una rilevazione da compilarli entro il 28/2/2009 (a firma del responsabile dell'ufficio tributi e dell'Organo di revisione) nella quale attestare che non sono stati deliberati incrementi tributari successivamente alla approvazione del DL 93/2008.**

**In proposito l'art. 77bis, comma 30 del DL 112, conferma che, per il triennio 2009-2011 (ovvero fino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, se questo sarà anteriore al 2011) è in atto la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali e aliquote tributarie; fanno eccezione gli aumenti relativi alla Tarsu.**

**A proposito della Tarsu, si fa presente che il DL 207 del 30/12/2008, con l'articolo 5 ha prorogato la Tarsu (già soppressa dalla Tia) a tutto il 2009.**

**Il Comma 32 dell'articolo 77bis del DL 112, stabilisce che i Comuni, in attuazione dell'art. 1, comma 4 del DL 93/2008, dovranno trasmettere entro il 30/4/2009 la certificazione del mancato gettito accertato per l'esenzione ICI prima casa; uscirà un Decreto.**

Il comma 7 dell'art. 1 della legge in oggetto, stabilisce inoltre che **continuano ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità di cui ai commi 691, 692 e 693 della legge 296/2006; le sezioni regionali di controllo della corte dei conti verificheranno il rispetto di queste norme, riferiranno alle sezioni riunite, nonché alla sezione autonomie.**

#### Articolo 5

Vengono apportati alcuni tagli a stanziamenti previsti dalla legge 244/2007; in particolare, di interesse degli enti locali:

- 4 milioni per 2008, 2009 e 2010, previsti dall'art. 1 comma 321 (fondo mobilità alternativa nei centri storici);
- 10 milioni per 2008, 2009 e 2010, previsti dall'art. 1, commi 322, 323 e 324 per recupero edifici nei centri storici;
- 50 milioni per 2008, 2009 e 2010, previsti dall'art. 2, comma 335 per realizzazione aree verdi urbane.

## **Decreto Legge finanziaria 2009 (“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”).**

Il Decreto Legge 112/2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18/6; è stato pubblicato sul supplemento della GU del 25/6 /2008. E' stato **convertito con la legge 133/2008**, pubblicata sul supplemento ordinario della GU n. 196/L del 21 agosto 2008.

La legge in questione è costituita da 85 articoli, suddivisi in circa 702 commi. Questa legge prevede l'emanazione di 110 provvedimenti attuativi tra Decreti (22) e regolamenti, che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.

Le minori spese ammontano, nel triennio a 31 miliardi, le maggiori entrate a 5,8 miliardi; l'effetto complessivo è pari a 36,8 miliardi di €. Con riferimento al patto di stabilità interno è previsto un miglioramento a carico degli enti locali dei saldi pari a 9,690 miliardi (pari al 27% del totale della manovra).

Nella stessa seduta il Governo ha approvato il disegno di legge delega sulla “riforma del pubblico impiego” (cosiddetto ddl Brunetta).

Nella stessa seduta il Governo, inoltre, ha approvato un altro disegno di legge delega contenente un insieme di norme riguardanti gli stessi argomenti del DL 112, ma che dovrebbero rivedere in modo organico materie trattate dal DL 112.

### **Articolo 1 finalità e ambito dell'intervento.**

Vengono stabiliti gli obiettivi di miglioramento della finanza pubblica.

- **Indebitamento netto** 2,5% del PIL nel 2008, 2% del PIL nel 2009, 1% del PIL per il 2010 e 0,1% del PIL per il 2011;
- **Il rapporto debito/PIL** dovrà essere: non superiore a 103,9 per il 2008, 102,7 per il 2009, 100,4 per il 2010 e 97,2 per il 2011;

Dal DPEF (tabella II.6 pag 15) emerge che il tasso di inflazione programmato è : 1,7% per 2008 e 1,5% per i 3 anni successivi

In sostanza la manovra intende realizzare il pareggio di bilancio nel 2011, confermando l'obiettivo del Governo Prodi.

### **Articolo 2 banda larga**

Le installazioni delle reti in fibra ottica sono realizzabili mediante DIA da presentare al Comune 30 gg prima dell'inizio dei lavori; **per la posa in opera possono essere utilizzati, senza oneri, le "infrastrutture civili"** (la dizione usata, lascia intendere che si possa trattare non solo di cavidotti, ma anche di strade e ponti) **già esistenti di proprietà pubblica**; se l'esecuzione dell'opera causa un pregiudizio alle reti esistenti, le parti concordano un equo indennizzo.

Questi lavori sono assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Sono descritte le procedure che debbono essere seguite; di fatto vengono poste a carico dei Comuni e del funzionario responsabile competenze complesse e gravose di responsabilità. **Dal comma 14 si potrebbe dedurre che per l'occupazione di suolo pubblico, i Comuni non ne ricaverrebbero alcun indennizzo; se così fosse, i Comuni sarebbero privati degli introiti della Tosap.**

### **Articolo 11 Piano casa**

Il CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture approva un Piano nazionale per l'edilizia abitativa; il Ministro trasmette la proposta di Piano alla conferenza unificata entro 60 gg dalla data del presente Decreto.

**E' previsto il coinvolgimento di capitali pubblici e privati**, destinati prioritariamente alla prima casa per le categorie svantaggiate (giovani coppia a basso reddito, studenti fuori sede, immigrati regolari, ecc).

Il Piano dovrebbe avere come finalità anche il recupero del patrimonio abitativo; è **prevista la costituzione di fondi immobiliari, l'utilizzo di risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica, la promozione della realizzazione di alloggi tramite la finanza di progetto** (procedura per la quale sono previste particolari agevolazioni), agevolazioni, anche amministrative (riduzione del prelievo fiscale, degli oneri di urbanizzazione), in favore di cooperative edilizie, programmi integrati in aree metropolitane.

**Il Piano sarà realizzato seguendo le procedure previste dal Codice dei Contratti (dlgs 163/2006) per le infrastrutture strategiche.**

Dovrà essere garantita una quota di alloggi da destinare a locazione a canone convenzionato pari ad almeno il 60% degli alloggi previsti dal Programma

Gli alloggi realizzati a seguito di questo Piano non potranno essere alienati se non dopo 10 anni.

**Al fine di realizzare il Piano sembra siano utilizzate anche le risorse stanziare con la legge 296/2006 e con il DL 159/2007 (in proposito esistono margini di incertezza).**

### **Articolo 13 misure per valorizzare il patrimonio pubblico.**

**Al fine di valorizzare il patrimonio degli ex Iacp, entro 6 mesi il Ministero dei LLPP ed il Ministero per i rapporti con le Regioni promuovono la conclusione di accordi** per semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà di questi istituti.

E' previsto che questi accordi definiscano modalità di determinazione dei prezzi di vendita, il diritto di opzione di acquisto da parte dell'assegnatario, la destinazione dei proventi.

### **Articolo 15 costo libri scolastici**

Si sollecitano gli organismi preposti alla scelta dei testi scolastici, di privilegiare i testi disponibili nella rete internet. **Ciò sarà facoltativo a partire dall'anno scolastico 2008 - 2009**

**Sarà obbligatorio a partire dall'anno scolastico 2011 – 2012;** saranno garantiti i diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

### **Articolo 16 facoltà di trasformazione delle Università in fondazioni di diritto privato.**

### **Articolo 18 reclutamento del personale delle società pubbliche.**

A partire dal 60 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (cioè dal 20/10/2008), **le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, per il reclutamento del personale adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto del comma 3, dell'art 35 del Dlgs 165/2001** (le assunzioni debbono avvenire tramite procedure selettive che accertano la professionalità, pubblicità, selezione che garantiscano l'imparzialità, il rispetto delle pari opportunità).

**Le altre società a partecipazione pubblica totale o controllate, con propri provvedimenti definiscono i criteri per le assunzioni e per gli incarichi rifacendosi ai principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità.**

Queste disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa.

Queste misure, ovviamente, intendono scoraggiare il ricorso a forme di gestioni affidate a queste società.

### **Articolo 20 disposizioni in materia contributiva**

Commi 12 e 13: entro il 24/9/2008 i comuni avranno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazione dei decessi e delle variazioni di stato civile. Queste variazioni debbono essere comunicate all'Inps, telematicamente, entro 2 gg dall'evento.

In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale.

### **Articolo 23 disciplina dei contratti di apprendistato.**

Vengono apportate modifiche al Dlgs 276/2003.

### **Articolo 23 bis (servizi pubblici locali a rilevanza economica)**

Con le disposizioni di questo articolo si intende dare applicazione ai principi della disciplina comunitaria di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza. **Il conferimento della gestione di questi servizi dovrebbe avvenire a favore di soggetti individuati tramite gare ad evidenza pubblica.**

**E' possibile derogare in presenza di "determinate" situazioni** (in questo caso deve essere trasmessa una relazione all'Autorithy garante della concorrenza che deve dare un parere entro 60 gg) (comma 4). **In proposito si segnala che in data 16/10/2008 l'Autorità garante della Concorrenza, ha emanato le "procedure da seguire per dare applicazione a questo principio"**. In tali disposizioni si afferma che "l'ente è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato".

La proprietà delle reti deve rimanere pubblica.

I soggetti affidatari di servizi non affidati mediante procedure competitive, non possono acquisire la gestione di altri servizi in ambiti territoriali diversi (neanche tramite loro controllate o partecipate) (sono escluse le società quotate).

**In ogni caso, entro il 31/12/2010 per l'affidamento di questi servizi si procede mediante procedura competitiva.**

**Il comma 10 stabilisce che, a seguito di specifici Decreti, i soggetti "affidatari diretti di servizi pubblici locali" saranno assoggettati al patto di stabilità interno;** prevede, inoltre, che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. E' previsto anche che i Comuni con un limitato numero di residenti possano gestire in modo associato le "funzioni" relative ai servizi pubblici locali; i decreti in questione dovranno precisare le modalità da seguire per gli affidamenti; dovranno essere emanati entro il 18/2/2009. Sono abrogate le norme dell'art.113 del Tuel che risultano incompatibili con queste modifiche.

## **Articolo 24 Taglia leggi**

Sono state abrogate, a partire dal 180° giorno del Decreto 112/2008 (cioè dal 22/12/2008), un lungo elenco di leggi (si veda allegato A al decreto).

Si tratta di 3.574 norme (tra leggi, decreti, regolamenti); queste norme sono state individuate sulla base di una norma emanata nella precedente legislatura; la più vecchia è del 14/1/1864; è previsto che a fine anno vengano abrogate altre 5.000 norme. Tra queste non appaiono norme di particolare importanza per gli enti locali.

## **Articolo 25 taglia oneri amministrativi**

Entro 60 gg il ministero per la semplificazione normativa approverà un piano per giungere alla riduzione entro il 31/12/2012 degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi affidati alla competenza dello Stato, in misura del 25% (come stabilito in sede europea). **Non è chiaro che questa norma vale anche per gli enti locali**

## **Articolo 26 Taglia enti**

Gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore a 50 unità (sono previste una serie di esclusioni tra cui gli enti parco e gli enti di ricerca), sono soppressi entro 60 gg dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite sono trasferite all'autorità vigilante, così pure le risorse finanziarie ed il personale.



**E' soppressa anche l'Unità per il monitoraggio" istituita dal comma 724 della legge 296/2006.**

### **Articolo 27 Taglia carta**

Dall'1/1/2009 le Pubbliche amministrazioni (anche gli Enti locali) debbono ridurre del 50% rispetto al 2007, la spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti, e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

**A partire dall'1/1/2009 l'abbonamento alla GU a carico di PA è sostituito dall'abbonamento telematico; verrà rideterminato il costo dell'abbonamento.**

### **Articolo 31 carta di identità**

**La carta di identità avrà una durata di 10 anni**, anziché di 5. Ciò vale anche per le carte di identità già rilasciate.

Ai fini del rinnovo i Comuni dovranno informare della scadenza tra i 180 ed i 90 gg prima

E' stabilito che a partire dall'1/1/2010 le carte di identità che verranno rilasciate dovranno essere munite di fotografia e delle impronte digitali.

### **Articolo 32 strumenti di pagamento**

Le norme precedenti avevano abbassato, a partire dall'1/4/2008, a 5.000 € la soglia dei pagamenti per contanti e gli assegni trasferibili; questo limite viene riportato a 12.500 €; abrogato l'obbligo di inserire nella girata degli assegni il codice fiscale del girante. Le norme precedenti prevedevano: 1.000 € dall'1/7/2007 al 30/6/2008, 500 € dall'1/7/2008 al 30/6/2009, 100 € dopo l'1/7/2009.

Eliminato l'obbligo per i professionisti di avere un c/c specifico per incassi e pagamenti; abrogati anche i limiti dei pagamenti per contanti.

### **Articolo 33 studi di settore ed elenco fornitori**

Gli studi di settore debbono essere pubblicati in GU entro il 30 settembre del periodo di imposta in cui entrano in vigore; per 2008, entro il 31/12/2008.

E' abrogato l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori introdotto con un DL nel 2006.

### **Articolo 35 impianti si sicurezza degli edifici.**

Scompare l'obbligo previsto dall'art. 13 del decreto 37/2008, relativo alla certificazione in sede di compravendita e dei contratti di locazione, della conformità degli impianti domestici alle norme di sicurezza.

### **Articolo 36 class action**

Slitta all'1/1/2009 la possibilità di attivare la class action; viene esteso l'ambito alla PA.

### **Articolo 38 impresa in un giorno.**

Si prevede che vengano adottate una serie di misure regolamentari idonea a dare attuazione a questo principio; **è prevista che la costituzione di “agenzie per le imprese”, le quali, a seguito di specifico accreditamento, possano attestare la sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio di attività di impresa;** in caso di istruttoria positiva questi soggetti rilasciano una dichiarazione di conformità che consente di esercitare l'attività.

Le funzioni dello sportello unico possono essere svolte dai comuni avvalendosi anche delle CCIAA; ciò sembra un obbligo per i comuni che non hanno costituito il Suap o nei quali questo uffici non risponde alle esigenze di legge.

### **Articolo 42 accesso agli elenchi contribuenti**

Non è possibile pubblicare online le dichiarazioni dei redditi. Gli elenchi restano pubblici e saranno consultabili per un anno presso l'ufficio delle imposte e dei comuni. La diffusione con altri mezzi è punita con la sanzione da 5.000 a 30.000 €.

## **Articolo 46 riduzione delle collaborazioni e consulenze nella PA**

Viene modificato il comma 6, dell'art. 7 del Dlgs 165/2001; questo comma era già stato modificato dall'articolo 3, comma 76 della legge 244/2007.

In sostanza viene modificato quanto previsto dal citato comma 76 (era quello che obbligava le PA a dare incarichi solo in presenza di particolare e comprovata specializzazione universitaria); in proposito si ricorda che la circolare della Funzione pubblica n. 2/2008 ha precisato che si deve trattare di laurea magistrale (il 3+2 oppure la laurea del vecchio ordinamento) o di titolo equivalente; **ora si prevede la possibilità di derogare da questo principio in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali**, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. E' specificato che l'incarico deve risultare coerente le esigenze di funzionalità della amministrazione conferente.

Inoltre la nuova formulazione della norma (comma 1) stabilisce che occorre affidare gli incarichi a soggetti di **“particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”**; pertanto, gli enti valuteranno caso per caso, in relazione alla tipologia dell'incarico, se è indispensabile o meno la specializzazione universitaria.

La Corte dei conti Piemonte, con parere 27/2008, ritiene che, salvo i casi esentati, occorra sempre la laurea; in sostanza l'innovazione normativa rappresenterebbe un rafforzativo.

Il ricorso a contratti di cococo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Inoltre l'articolo 3, comma 55 della legge 244/2007 (Con riferimento agli enti locali il comma 55, stabiliva “che l'affidamento di incarichi di studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera b), del Tuel”), **è stato sostituito dal seguente: “gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Tuel.”**

Dalla lettura di questa formulazione sorge un dubbio: la dizione usata “contratti di collaborazione autonoma”, sintetizza la formulazione precedente “affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza”? Si ritiene che la nuova formulazione, nella sostanza, voglia ricomprendere le voci precedenti, includendovi anche le cococo.

La nuova formulazione sembra anche debba essere intesa nel senso che per gli enti locali, **viene meno l'obbligo di inserire gli incarichi esterni in uno specifico**

**programma di consiglio, ma si stabilisce che tutti gli incarichi debbono fare riferimento alle attività previste dai programmi consiliari (interpretazione Anci).**

La nuova norma stabilisce che il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo; si ritiene che ciò non comporti necessariamente dovere elaborare uno specifico prospetto indicante gli incarichi previsti ed il capitolo su cui impegnare la spesa.

**Anche l'articolo 3, comma 56 è stato sostituito; il comma 56 stabiliva che con il regolamento sulla organizzazione dei servizi e uffici (di competenza della Giunta), dovevano essere fissati limiti, criteri, modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione.** L'affidamento di incarichi o consulenze in violazione dei principi contenuti in questa norma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

**La modifica che è stata riportata con il presente decreto, consiste nel fatto che “i limiti, i criteri, e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni” debbono essere definiti con il Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta; non c'è più l'obbligo di inserire nel regolamento i limiti di spesa.**

Chi scrive, ritiene che non sia necessario inserire nel regolamento le modalità per l'affidamento di incarichi di cui alla legge 109, in quanto le modalità di affidamento sono già definite dal Dlgs 163/2006.

Si rammenta quanto previsto dalla circolare 2/2008 della Funzione pubblica, che specifica che non sono previste le “procedure comparative per gli incarichi occasionali”, quali: partecipazione a convegni, singole docenze, traduzioni, ecc.

Rimane quanto prevedeva il comma 57 della legge finanziaria 2008, là dove si stabilisce che queste disposizioni regolamentari sono trasmesse (per estratto) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 gg dalla loro adozione.

Rimane anche l'obbligo previsto dall'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007, di pubblicare sul sito dell'amministrazione nome, durata, oggetto, ammontare della spesa relativamente ad ogni incarico; dalla data di questa pubblicazione decorre l'efficacia dell'incarico. Il rispetto di questa norma è anche richiamato dalla circolare 2/2008 della Funzione pubblica.

## **Articolo 47 Controlli su incompatibilità e cumulo di incarichi**

E' stato integrato il Dlgs 165/2001, stabilendo che sul rispetto della disciplina delle incompatibilità di incarichi, il Dipartimento per la funzione pubblica, tramite l'Ispettorato della funzione pubblica e la guardia di finanza può fare verifiche sul rispetto di questa normativa.

## **Articolo 48 risparmio energetico**

Le PA (esclusi gli enti locali), sono tenute ad acquistare il combustibile da riscaldamento ed i servizi di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori a quelli delle convenzioni Consip.

Gli altri enti (sono compresi gli enti locali) adottano misure di contenimento delle spese in questione in modo da ottenere risparmi equivalenti.

## **Articolo 49 lavoro flessibile nelle PA**

E' riscritto di nuovo l'articolo 36 del Dlgs 165/2001 (era già stato sostituito con il comma 79 della legge 244/2007).

**Viene confermata la regola che le PA, per le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

**Mentre la finanziaria 2008, escludeva anche il ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile, l'attuale art. 49, consente l'utilizzo delle forme di lavoro flessibili previste dal codice civile (tempo determinato, contratti formazione lavoro, somministrazione di lavoro a tempo determinato), nel rispetto, però, delle procedure di reclutamento vigenti.**

Occorre pertanto, che sussistano "esigenze temporanee ed eccezionali". A proposito delle "esigenze organizzative temporanee ed eccezionali" si ritiene utile tenere conto di quanto chiarito da una risposta che il Dip della Funzione pubblica ha dato nel corso del mese di luglio 2008 al Comune di Ancona. In questo parere si afferma quanto segue:

"il ricorso alle tipologie di lavoro flessibile è consentito a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. E' senz'altro ammissibile la riconduzione di dette esigenze alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall'art. 1 del Dlgs 368/2001, anche riferibili alla ordinaria attività e quindi al fabbisogno ordinario, purché caratterizzate dalla temporaneità..... Per prevenire un uso distorto del lavoro flessibile, è invece escluso che le predette esigenze possano

riferirsi ad un fabbisogno ordinario e permanente, anche in presenza di un regime restrittivo delle assunzioni a tempo indeterminato”. A parere di chi scrive, queste specificazioni riducono notevolmente la possibilità di ricorrere al lavoro flessibile.

**Inoltre, si ritiene che continuino ad essere applicabili i limiti posti dall’art. 4 del Dlgs 368/2001, che prevede che questi contratti possano essere rinnovati una sola volta (per un totale di 3 anni nel quinquennio).**

**Si prevede che i CCNL provvedano a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione lavoro degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro in applicazione di quanto previsto dal Dlgs 368/2001 ed alle altre leggi del settore.**

**E’ previsto che al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le PA debbono rispettare principi di imparzialità e trasparenza e non possono utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori a 3 anni, nell’arco dell’ultimo quinquennio. A questo fine non dovrebbero essere computati i periodi svolti con contratti di lavoro autonomo; questa tipologia di contratti, infatti, sono trattati dall’articolo 46 del DL 112. Da questo conteggio dovrebbero essere esclusi anche gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.110 del Tuel. Non dovrebbe rientrare nel conteggio dei 3 anni nemmeno l’utilizzo di uno stesso lavoratore a seguito dello svolgimento di procedure di concorso diverse.**

**Queste modifiche eliminano le gravi difficoltà gestionali che erano conseguite alla applicazione della normativa introdotta con la finanziaria 2008.**

**Articolo 58 ricognizione e valorizzazione del patrimonio degli enti locali.**

**E’ previsto che ogni ente locale predisponga un Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al Bilancio di previsione. (questa disposizione sembra si ponga la prosecuzione di quanto già ipotizzato dall’articolo 2, commi da 594 a 599, della legge 244/2007).**

**L’inserimento degli immobili in questo Piano ha tutta una serie di conseguenze:**

- classificazione nel patrimonio disponibile,
- acquisizione della destinazione urbanistica stabilita,
- l’adozione da parte del Consiglio del Piano, costituisce variante allo strumento urbanistico generale (su tale variante non necessita la verifica di conformità in capo alle Province o alla Regioni), e ciò in deroga alla normativa urbanistica (su questo punto della norma esistono dubbi di incostituzionalità),

- la pubblicazione dell'elenco degli immobili inseriti nel Piano sono sostitutivi della iscrizione del bene in catasto, ecc.

- **Gli enti proprietari degli immobili inseriti nell'elenco possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione (artt. 3bis, 4 e seguenti del DL 151/2001)**

- **questa normativa è in vigore dal 25/6/2008; pertanto può essere utilizzata, con una specifica variazione di bilancio, anche nel corso del 2008.**

**Rimane, però un limite, grave: l'esclusione delle risorse provenienti dalle dismissioni del patrimonio dai saldi utili ai fini del Patto - art. 77bis comma 8 –( solo se destinate a investimenti e alla riduzione del debito), rappresenta un nuovo scoglio sulla strada della piena valorizzazione del patrimonio di Comuni e province. Si auspica che questa norma venga chiarita, nel senso di potere detrarre questi valori solo per l'anno 2007 (anno base per i conteggi del patto) e non per il 2009 e anni successivi.**

## **Articolo 61 Ulteriori misure per ridurre le spese.**

Commi 5 e 6: prevedono, per il 2009, una riduzione rispetto a quelle sostenute nel 2007, delle spese di rappresentanza, convegni, ecc, nella misura del 50% e per sponsorizzazioni del 30%; queste riduzioni non si applicano agli enti locali (vedi comma 15); questa esclusione dovrebbe riguardare anche alle società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dagli enti locali (comma 7) (vedi nota Anci);

**Comma 8: a decorrere dal 2009, le somme dovute ai dipendenti per la progettazione sulla base di quanto stabilito dall'art. 92, comma 5, del Dlgs 163/2006 (pari al 2%), sono destinate per lo 0,5% ai dipendenti, e per il restante 1,5% sono versate in un apposito capitolo del bilancio dello Stato; il comma 17, stabilisce che, con riferimento agli enti locali, le economie che si realizzano non vanno versate al bilancio dello Stato; rimangono a beneficio del Bilancio dell'ente.**

**Questa norma, con il DL 162/2008, convertito con modifiche nella legge 201/2008, è stata abrogata, ripristinando, in sostanza, la situazione precedente.**

L'articolo 1, comma 10quater della legge 201/2008, stabilisce inoltre che limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto **al singolo dipendente avrà un tetto da non superare, pari al proprio stipendio annuo lordo.** E' stabilito anche che le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo svolto dal dirigente preposto alla struttura, costituiscono economie per l'ente.

Il Comma 9 dell'articolo 61 stabilisce anche che **il 50% del compenso spettante ai dipendenti per l'attività di collaudo svolto in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è acquisito al bilancio dell'ente** (infatti per gli enti locali, sulla base di quanto stabilito dal successivo comma 17, il restante 50% non deve essere versato ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato, ma rimane all'ente). La disposizione si applica anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai collaudi in corso al 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della normativa.

**Comma 10: a decorrere dal 1/1/2009, le indennità di funzione e i gettoni di presenza previsti dall'art. 82 del Tuel, sono rideterminati con una riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008, che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;** per tutti gli amministratori, fino al 2011 è sospesa la possibilità di incrementare indennità e gettoni.

**Comma 11: a decorrere dall'anno 2009, i contributi ordinari attribuiti dal ministero dell'interno ai Comuni sono ridotti di 200 milioni** (per i Comuni si tratta di circa il 2,5-3% del fondo ordinario); alle province sono ridotti di 50 milioni.

Commi 12 e 13: sono state apportate correzioni al comma 725 della legge 296/2006; nel senso che sono ridotte le %, rispetto alle retribuzioni del sindaco, delle indennità di presidenti e amministratori di società a totale partecipazione pubblica e alle controllate. (per il presidente da 80% a 70%, per i componenti dei CdA da 70% a 60%)

Comma 18: per il 2009 è istituito un fondo di 100 milioni presso il Ministero dell'interno, per realizzare, sulla base di apposite convenzioni con i Comuni, iniziative per il miglioramento della sicurezza; il Governo ha dichiarato che saranno destinati per fare convenzioni sulla sicurezza nei Comuni minori.

## **Articolo 62 contenimento dell'uso dei derivati e dell'indebitamento degli enti locali.**

L'articolo 62 della legge 133/2008 apporta alcune modifiche alle norme che regolamentano il ricorso a strumenti derivati. In via prioritaria ha previsto che per il periodo di un anno dalla data del 25/6/2008 (data di entrata in vigore del DL 112/2008) per gli enti locali è fatto divieto, per la durata di un anno e comunque fino alla entrata in vigore di un regolamento da approvare con D.M., di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati.

Questo articolo, però, è stato completamente riscritto dall'articolo 3 della legge finanziaria per il 2009.

La nuova versione di questo articolo stabilisce quanto segue:

- E' previsto il divieto, per regioni ed enti locali, di emettere obbligazioni o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in una unica soluzione alla



scadenza. Per questi enti la durata di una singola operazione di indebitamento (anche se consiste in una rinegoziazione), non può essere superiore a 30 anni, né inferiore a 5.

- E' prevista l'emanazione di uno o più Regolamenti da parte del Ministro dell'economia con i quali si individuano le tipologie di contratti "derivati" che potranno essere sottoscritti dagli enti. In questi regolamenti saranno indicate le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Saranno individuate le informazioni, in lingua italiana, che i contratti devono contenere, al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, nonché delle clausole relative. Questi regolamenti dovranno essere emanati previo il parere della Banca d'Italia, della commissione nazionale per le società e la Borsa e d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni.
- È previsto che chi sottoscrive il contratto attesti per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
- I contratti derivati stipulati in violazione delle norme contenute nei Regolamenti di cui sopra sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.
- Questi divieti, comunque, valgono fino a che non siano usciti i Regolamenti di cui sopra e comunque per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto 112/2008.
- Resta ferma la possibilità di ristrutturare i contratti in essere a seguito della modifica delle passività a cui il contratto è riferito, con finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Pertanto, resta ferma anche la possibilità di estinguere anticipatamente i contratti in essere il cui onere deve essere contabilizzato tra le spese correnti, all'intervento 8. Un eventuale differenziale positivo, derivante dalla estinzione anticipata dei contratti deve essere contabilizzata al titolo IV (si veda delibera n.22/2008 della sezione di controllo della Corte dei conti Toscana).
- Rimangono in vigore le comunicazioni da fare al Ministero dell'economia previste dall'art. 41, commi 2bis e 2ter, della legge 448/2001. Il Ministero dell'economia mensilmente trasmette alla Corte dei conti copia di questa documentazione.
- Gli enti locali allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. In assenza di ulteriori specificazioni del legislatore, in proposito, si segnalano le indicazioni della giurisprudenza contabile che suggerisce di riportare il mark to market dei contratti in essere, i flussi differenziali generati a partire dalla data di stipula dei contratti, i flussi potenziali previsti per i prossimi 3/5 anni e una relazione relativa all'andamento delle operazioni in base all'andamento del mercato.
- Sono anche state abrogate le norme contrastanti con quanto contenuto in questo articolo. In particolare ci si riferisce alle disposizioni contenute nella finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384).

- E' stabilito, inoltre, che l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni "derivate" deve essere considerato come indebitamento (si sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 350/2003) e pertanto destinato solo a finanziare investimenti (cioè deve essere contabilizzato al titolo V delle entrate, codice gestionale 5322). Si dovrebbe trattare del cosiddetto up-front. Gli interessi attivi derivanti da operazioni in derivati, invece, dovrebbero essere contabilizzati al Titolo III delle entrate, codice gestionale 3325. In proposito si segnala che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Emilia – Romagna, raccomanda che "ove l'ente ritenga di iscrivere gli interessi attivi al Titolo III, a fronte di un tale accertamento deve essere contabilizzato al titolo I della spesa - intervento 8 - un impegno di corrispondente importo, a titolo di accantonamento a fondo rischi, da mantenere per dare copertura a eventuali futuri differenziali negativi e, comunque, fino all'estinzione dell'operazione". Questo è il caso che molto probabilmente si verificherà nel 2009. Infatti molti enti che hanno sottoscritto dei derivati su mutui a tasso fisso per trasformarli in tasso variabile, per i quali a fronte di un flusso di interessi in entrata costanti, pagheranno alla controparte un tasso variabile indicizzato all'Euribor di tre o sei mesi che, a seguito della riduzione dei tassi praticata dalla BCE, sarà molto contenuto e più basso del tasso fisso. In questo caso si verificheranno dei differenziali positivi che dovranno essere contabilizzati seguendo le procedure indicate dalla Corte dei conti. Questa situazione compenserà una situazione opposta che si era verificata nell'ultimo semestre del 2008.

In sostanza le modifiche normative sull'utilizzo degli strumenti derivati blocca temporaneamente la gestione dinamica del debito e lascia i conti delle amministrazioni locali in balia dell'andamento del mercato. Paradossalmente sarà proprio il mercato a disinnescare, almeno in parte, quella che spesso viene definita come "la bomba ad orologeria" dei derivati. Molti enti trarranno vantaggio dalla evoluzione dei tassi che è in atto. Anche la valutazione del cosiddetto "mark to market" (cioè la valutazione di quanto dovrebbe pagare l'ente se dovesse chiudere il contratto attualizzando i flussi futuri delle somme da pagare sulla base della proiezione della curva dei tassi), cambierà di segno radicalmente, prospettando una situazione meno drammatica di quella che era stata descritta nel corso del 2008.

### **Articolo 63 esigenze prioritarie**

Commi 12 e 13; E' costituito un fondo destinato alla promozione e al sostegno del trasporto pubblico locale: 113 milioni di € per il 2008, 130 per il 2009 e 110 per il 2010 e per il 2011.

La ripartizione delle risorse avverrà tramite un decreto del Ministero infrastrutture d'intesa con la Conferenza Unificata.

## **Articolo 63 bis cinque per mille**

Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2008, **torna “il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente” attraverso l'attribuzione di una quota pari al 5 per mille** (il totale del gettito 5 per mille dovrebbe aggirarsi attorno a 400 milioni; i Comuni concorreranno a questa ripartizione; nel 2006 l'importo a favore dei Comuni fu di circa 38 milioni di €); in proposito gli enti dovranno redigere uno specifico rendiconto

## **Articolo 67 contrattazione integrativa e relativi controlli**

L'articolo in questione prevede tutta una serie di norme volte a disciplinare, con riferimento alla PA, il fondo per la contrattazione integrativa e la sua erogazione; è previsto un riordino della materia.

In particolare **il comma 9 stabilisce che, con riferimento anche agli enti locali, le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti (sezione autonomie, non sezione regionale di controllo), tramite il Ministero dell'economia – Dipartimento ragioneria generale dello Stato, entro il 31/5 di ogni anno, “specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificata dagli organi di controllo interno”**. Il mancato rispetto dei nuovi obblighi di rendicontazione comporta la mancata erogazione dei trasferimenti erariali (art. 60, comma 2 del Dlgs. 165/2001) e il divieto di aumentare le risorse della contrattazione integrativa.

**Il successivo comma 10, stabilisce inoltre che al fine di cui al comma 9, verrà predisposta “una apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti volte, tra l'altro, ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, l'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione dei criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.”**

**Il comma 11 stabilisce che la “Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Dlgs 165/2001, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli della finanza pubblica e dagli indirizzi in materia di CCNL, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato**

**superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.**

**Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web la documentazione trasmessa all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. In caso di mancato adempimento è fatto divieto alle amministrazioni di procedere all'adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori vigila sulla corretta applicazione della normativa contenuta in questo articolo.**

## **Articolo 71 assenze per malattia**

Per periodi di malattia da parte di dipendenti delle PA, **nei primi 10 gg è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumenti aventi carattere fisso o continuativo**; queste assenze non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa (fanno eccezione le assenze per maternità, quelle per lutto e poche altre); **i risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa (anche se alcune di queste voci sono finanziate dal fondo).**

**Il taglio si applica sia ai dipendenti a tempo indeterminato, che a quelli assunti con forme di impiego flessibili (vedi circolare 7/2008).**

**Per assenze superiori ai 10 gg, ed in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.**

L'amministrazione dispone il controllo anche per l'assenza di un solo giorno; le fasce di reperibilità del lavoratore sono 8-13 e 14-20 tutti i giorni compresi i festivi.

Sulla applicazione di queste disposizioni il Ministero della Funzione pubblica ha emanato la circolare 17/7/2008 n. 7.

L'articolo 28 del CCN del 6/6/1995, individua come **componenti fondamentali** lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità integrativa speciale (ora inglobata nel tabellare) e il livello economico differenziato (questa voce con il contratto 31/3/99 è stata sostituita dalla progressione economica orizzontale); **tutti gli altri elementi retributivi rientrano nella nozione di "trattamento accessorio"** in cui è possibile distinguere indennità ed emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (quali indennità di vigilanza, delle educatrici, indennità di direzione struttura, indennità di rischio, di disagio, reperibilità di turno, la retribuzione di posizione e di risultato, ecc) ed elementi privi di tale carattere; tutte le voci non comprese tra quelle individuate come componenti fondamentali, sono, pertanto escluse dalla retribuzione dovuta al dipendente che si trova in queste condizioni.

**L'Aran con nota del 15/7/2008, ha chiarito che rientra tra la componente accessoria, quindi soggetta al taglio, anche l'indennità di comparto.**

Gli stessi criteri valgono anche per i dirigenti. Sembra invece che per i segretari dirigenti (vedi circolare 19/97 del ministero dell'interno) la retribuzione di posizione rientri nella retribuzione fondamentale; non così per gli altri. Questa distinzione è stata più volte censurata dal Consiglio di Stato. La riduzione della retribuzione per malattia riduce anche la tredicesima. Questa riduzione invece non ha effetto sui contributi previdenziali.

Queste norme si debbono applicare a partire dal 25/6/2008.

## **Articolo 72 personale dipendente prossimo all'età pensionabile**

Il comma 11 prevede per i dipendenti degli enti locali, che nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, il contratto di lavoro si risolve senza preavviso; il dipendente può rivolgere domanda all'ente di appartenenza di rimanere fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti; la domanda va avanzata un anno prima; l'amministrazione ha facoltà di accettarla.

## **Articolo 76 spese di personale per gli enti locali**

**Comma 1. E' confermato quanto previsto dal comma 557 della legge 296/2006** (vincolo di non superare la spesa 2004, ridotta dell'1%); si precisa che ai fini di determinare la spesa di personale, vanno compresi "i rapporti di cococo, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Tuel, **nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente**". Sembra che ci si riferisca a personale dipendente dall'ente che sia stato comandato presso un altro organismo.

Rispetto al metodo di calcolo previsto dalla circolare 9 del 2006, si ritiene che il richiamo al personale di cui all'articolo 110 del Tuel, non apporti nessuna modifica sostanziale (i contratti fatti sulla base del comma 1 e 2 erano già inclusi; quelli fatti sulla base del comma 6, sono i cococo, che erano già compresi).

**La frase che include tra le spese di personale anche quelle relative a "tutti i soggetti a vario titolo utilizzati.....", fa sorgere il dubbio che intenda comprendere anche le spese relative a quei soggetti che la circolare 9, riteneva escluse relative a "spese sostenute dall'ente per il proprio personale comandato presso altre amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle amministrazioni utilizzatrici"; è questo il caso di personale dell'ente "comandato" presso Istituzioni o Società, per il quale l'ente viene rimborsato; questa spesa, prima poteva essere detratta, ora non più. Così pure per il personale "trasferito" alle**

Istituzioni o alle società; anche se le spese sono rimborsate, la spese di questo personale deve essere computata tra le spese di personale. **In sostanza per potere non conteggiare le spese, sembra che si debba “estinguere” il rapporto con l’ente in questione; altrimenti le spese debbono essere ricomprese, anche se non appaiono in bilancio.**

**Questa “correzione” del 557, che dovrebbe valere già per l’anno 2008, se confermata, implica dovere rifare tutti i conteggi, per verificare se le attuali previsioni di spesa sono rispettose del limite posto dal 557, corretto.**

**Va comunque, rilevato che è stato confermato l’articolo 3, comma 120 della legge 244/2007, che consente agli enti che hanno rispettato il patto negli ultimi 3 anni e rispettano altri parametri, ampie possibilità di deroga.**

Comma 2; **Con riferimento agli enti non soggetti al patto di stabilità, è sospesa la deroga prevista dall’articolo 3, comma 121, della legge 244/2007;** questa deroga consentiva agli enti che rispettassero certe condizioni ampie deroghe. Quindi per questi enti rimane in vigore il comma 562 della legge 296/2006 (vincolo di non superare la spesa 2004 e a procedere ad assunzioni di personale nel limite della cessazione dei rapporti a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno). Si ritiene che il conteggio della spesa vada effettuato seguendo le indicazioni di cui al comma 1. La sospensione di questa deroga vale fino a quando non sarà emanato il Decreto di cui al comma 6. La sospensione di questa deroga non si applica ai Comuni con un numero di dipendenti a tempo pieno inferiore a 10 unità. Questi enti, pertanto, possono assumere personale per un totale di unità pari al numero delle cessazioni avvenute dal 2004 ad oggi (questa è l’interpretazione che da la Corte dei conti Toscana con la delibera n. 21 depositata il 9/9/2008); importante è che rispettino il limite di spesa stabilito dal comma 562. Questi nuovi limiti, si ritiene che abbiano efficacia sia per i concorsi avviati e non conclusi, che per le procedure di mobilità non ancora definite.

Comma 3; **E’ completamente sostituito l’articolo 82, comma 11, del Tuel; la nuova versione è la seguente: “la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità” . Risulta, pertanto, abrogata la possibilità di incrementare o diminuire le indennità di funzione e i gettoni con delibere di Giunta o di consiglio.**

Sulle modalità applicative di questa disposizione è intervenuta la Corte dei conti Lombardia con il parere n. 51 del 10/7; in questo parere la Corte stabilisce che dal 25/6/2008 non è più possibile adottare delibere di Consiglio o di Giunta finalizzate all’incremento dei gettoni o delle indennità, rispetto a quelli determinati con il DM 119/2000 (tabella A); la Corte afferma anche che le delibere di incremento adottate in precedenza, continuano ad avere efficacia fino al rinnovo dell’organo.

Comma 4; **In caso di mancato rispetto del patto nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i cococo ed i contratti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso;** sono comprese le stabilizzazioni in atto e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale); sono anche vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco; dovrebbe essere esclusa anche la mobilità in entrata; Questa norma dovrebbe già valere per l'anno in corso (ovviamente per gli enti che nel 2007 non hanno rispettato il patto).

Comma 5; **Ai fini di concorrere agli obiettivi della finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto assicurano la riduzione dell'incidenza % delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.**

In proposito, si ritiene sottolineare che “le spese di personale” dovranno essere contegiate con i criteri stabiliti dal comma 557 corretto.

Comma 6; **prevede che con un DPCM da emanarsi entro 90 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 23/9/2008), previo accordo tra Governo e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti i parametri e i criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio,** tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle % di incidenza delle spese di personale esistente rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale spesa nel quinquennio; **in tale sede sono altresì definiti :**

- **criteri e modalità per estendere la norma agli enti non soggetti al patto;**
- **criteri e parametri – con riferimento agli articoli 90 e 110 del tuel e considerando in via prioritaria il rapporto popolazione/numero dipendenti in servizio – finalizzati alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni, con particolare riferimento a incarichi dirigenziali ed alla fissazione di parametri retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;**
- **criteri e parametri –considerando come base di riferimento il rapporto numero dirigenti/dipendenti in servizio – volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;**

Comma 6bis: i trasferimenti erariali alle Comunità montane sono ridotti di 30 milioni per ognuno degli anni 2009, 2010, 3e 2011; questa riduzione graverà in particolare sulle comunità montane che si trovano ad una altitudine media meno di 750 metri dal livello del mare.

Comma 7; fino alla emanazione del DPCM in questione, agli enti in cui le spese di personale superano il 50% delle spese correnti, è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo o con qualsivoglia tipologia contrattuale.

## **Articolo 77 Patto di stabilità interno**

Comma 1, punto b): E' stabilito che **gli enti locali (comuni e province) concorrono a realizzare gli obiettivi della finanza pubblica, nella seguente misura: 1.650 milioni di € anno 2009 (1.340 per i Comuni e 310 per le Province), 2.900 milioni di € per il 2010 e 5.140 milioni di € per il 2011.** In totale nel triennio 9.690 milioni di € (quasi un terzo dell'intera manovra).

**Risulta evidente che, nel complesso, la “manovra” è “molto più pesante”; ed è previsto che sia più pesante nei prossimi anni.**

## **Articolo 77bis Patto di stabilità interno per gli enti locali.**

Gli elementi essenziali sono i seguenti:

- sono soggetti al patto i Comuni con più di 5.000 abitanti e le province;
- sono escluse dai vincoli del patto, le Unioni, le comunità montane, le Istituzioni, i Consorzi;
- l'articolo 23bis, comma 10 **stabilisce che i soggetti “affidatari diretti di servizi pubblici locali” saranno assoggettati al patto di stabilità interno;** entro 180 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL 112, dovrà essere emanato uno specifico Decreto; la norma, pertanto sembra riguardare solo gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali (e cioè in particolare di acquedotti, rifiuti, gas, energia elettrica, trasporti); dovrebbero essere escluse le società patrimoniali;
- la manovra del patto consiste nella riduzione del saldo di comparto per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- per ogni singolo viene preso come base di riferimento il saldo in termini di competenza mista, realizzato nel 2007;

**Ai fini di determinare gli specifici obiettivi di saldo finanziario da realizzare nei prossimi anni,** conteggiati sempre con il metodo della competenza mista, i conteggi vengono effettuati applicando al saldo 2007, le seguenti percentuali:

### **Per i Comuni:**

- **per chi ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **negativo** le percentuali sono: 48% per il 2009, 97% per il 2010 e 165% per il 2011;



- **per chi ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza misto 2007, **positivo**, le percentuali sono: 10% per il 2009, 10% per il 2010 e 0 per il 2011;
- **per chi non ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **positivo**, le percentuali sono 0 per il 2009, per il 2010 e per il 2011;
- **per chi non ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **negativo**, le percentuali sono 70% per il 2009, 110% per il 2010 e 180% per il 2011;

### **Per le Province:**

- **per chi ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **negativo** le percentuali sono: 17% per il 2009, 62% per il 2010 e 125% per il 2011;
- **per chi ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza misto 2007, **positivo**, le percentuali sono: 10% per il 2009, 10% per il 2010 e 0 per il 2011;
- **per chi non ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **positivo**, le percentuali sono 0 per il 2009, per il 2010 e per il 2011;
- **per chi non ha rispettato il patto nel 2007** e presenta un saldo di competenza mista 2007, **negativo**, le percentuali sono 22% per il 2009, 80% per il 2010 e 150% per il 2011;

A titolo informativo, nel 2007, su 2069 Comuni soggetti al patto di stabilità, 269 non lo hanno rispettato (il 13%); le inadempienze sono articolate in modo differenziato sul territorio nazionale; infatti, le inadempienze sono pari al 40% nel Molise, al 25% in Sicilia, al 23% in Calabria e in Liguria; in Toscana e in Piemonte le inadempienze sono state del 6% e in Emilia Romagna sono state pari al 3,3%. Con riferimento alle Province, nel 2007, 9 non hanno rispettato il patto.

**Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica** degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. (comma 5). **Si ritiene, pertanto, che il saldo di competenza mista 2007, deve essere ricalcolato** rispetto a quello comunicato al Ministero dell'economia; infatti, stante le regole in vigore nel 2007, certe voci (es i trasferimenti dallo stato andavano considerati come incassati anche se solo comunicati) che influivano sul saldo, ora vanno non considerate.

**Gli enti che nel 2007 hanno registrato un saldo di competenza mista negativo**, nei prossimi 3 anni debbono realizzare un saldo di competenza mista almeno pari al saldo 2007 risultante dai consuntivi, **migliorato** dell'importo risultante dalla applicazione delle percentuali indicate in precedenza.

**Gli enti che nel 2007 hanno registrato un saldo di competenza mista positivo**, nei prossimi 3 anni debbono realizzare un saldo di competenza mista almeno pari al saldo 2007 risultante dai consuntivi, **peggiorato** dell'importo risultante dalla applicazione delle percentuali indicate in precedenza.

**A titolo esemplificativo** e con riferimento ai Comuni, si riporta la tabella sottostante relativa ai conteggi per l'anno 2009:

	enti adempienti nel 2007	enti inadempienti nel 2007
enti con saldo 2007 positivo	peggiorano il saldo del 10%	stesso saldo
enti con saldo 2007 negativo	migliorano il saldo del 48%	migliorano il saldo del 70%

### **Le correzioni per le entrate e le spese sostenute a seguito di stati di emergenza.**

Una modifica apportata con la legge finanziaria per il 2009 (legge 203/2008, articolo 2, comma 41) al citato articolo 77bis, ha stabilito che nel saldo finanziario che verrà calcolato a fine anno al fine di verificare il rispetto o meno degli obiettivi, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

Dal come è formulata la norma si deduce che questa detrazione non può essere applicata al saldo di competenza misto relativo al 2007 (cioè a quello che viene preso come base di calcolo), ma solo al saldo conteggiato alla fine dei prossimi esercizi.

I comuni che beneficeranno di questa esclusione, però, sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

### **Le detrazioni per le entrate dovute ad alienazioni patrimoniali ed altri eventi straordinari.**

Anche il comma 8 dell'articolo 77bis, è stato modificato dalla legge finanziaria 2009. A seguito delle correzioni apportate, nel saldo conteggiato con il metodo della competenza mista relativo all'esercizio 2007, non sono conteggiate le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

La formulazione di questo comma appare migliorativa rispetto alla precedente versione contenuta nell'articolo 77bis della legge 133/2008, in quanto chiarisce che è possibile depurare la base di calcolo della manovra (cioè il saldo di competenza mista del 2007) di queste entrate straordinarie. In considerazione del fatto che la nuova versione del comma 8, non fa esplicito riferimento a come vengono conteggiati i saldi per gli anni 2009 e seguenti, consentirebbe di dedurre che sia possibile tenere conto nel conteggio del saldo obiettivo 2009 e seguenti, di tutte le entrate, anche di quelle di carattere straordinario (come quelle derivanti dalla alienazione di beni mobili ed immobili o comunque di altra natura) che l'ente riuscirà a realizzare (cioè a incassare). Questa interpretazione si presenterebbe anche coerente con le finalità del piano che gli enti debbono definire per l'alienazione/valorizzazione del proprio patrimonio previsto dall'articolo 58 della legge 133/2008.

In ogni caso per avere certezza di come dovrà essere interpretato questo comma occorre attendere la Circolare del Ministero dell'economia che, come ogni anno, commenta le norme sul patto di stabilità e predispone la modulistica per il monitoraggio.

**Per il solo anno 2009, è previsto che l'importo massimo della manovra, calcolata per gli enti con saldo 2007 negativo, risulti, per i Comuni, non superiore al 20% della spesa finale** (questa % per gli anni 2007/2008 non poteva superare l'8%); la norma non stabilisce in modo esplicito come deve essere fatto questo conteggio: cioè se la spesa finale deve essere conteggiata in termini di cassa, oppure sulla competenza mista; stante anticipazioni del Ministero si dovrebbe fare riferimento ai movimenti di cassa.

#### **Introdotte alcune facilitazioni per il rispetto del patto 2008.**

La legge 203/2008 (articolo 2, comma 41), ha introdotto una importante modifica alle norme in vigore per il patto di stabilità 2008. Questa novità consiste nel fatto che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni formalmente assunti entro la fine del mese di agosto 2008, non si applicano le penali previste dall'articolo 77bis, commi 20 e 21 della legge 133/2008, per gli enti inadempienti.

Condizione affinché si possa utilizzare questa deroga è che nel triennio 2005-2007 l'ente in questione abbia rispettato il patto di stabilità e che abbia registrato nell'anno 2008 impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Come è evidente le condizioni per potere usufruire di queste agevolazioni sono numerose e complesse. Probabilmente, non saranno molti gli enti che potranno avvalersene. Comunque, qualche ente "virtuoso", cioè che è riuscito a ridurre la

spesa corrente 2008, rispetto alla media del triennio, potrà utilizzare questa agevolazione.

Si segnala, però, che per gli enti che potranno usufruire di queste agevolazioni non saranno abrogate tutte le sanzioni. Infatti rimane la sanzione che prevede una riduzione del 30%, a partire dall'1/1/2009, delle indennità di funzione e dei gettoni per gli amministratori degli enti che non rispetteranno il patto 2008.

**Per gli anni 2009-2011 sono state introdotte deroghe per i nuovi interventi infrastrutturali.**

Un'altra importante modifica è stata apportata dall'articolo 2, comma 48 della legge finanziaria 2009. Le sanzioni previste dai commi 20 e 21 (non sono escluse anche in questo caso, le sanzioni che riguardano la riduzione delle indennità degli amministratori) non sono applicate agli enti che si trovano nelle condizioni seguenti:

- Nel triennio 2005-2007 l'ente in questione deve avere rispettato il patto di stabilità.
- L'ente nell'anno 2008 deve avere assunto impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
- Il mancato rispetto del patto deve essere causato da spese relative a "nuovi interventi infrastrutturali", appositamente autorizzati.

Le modalità attuative di questa norma sono molto complesse e prevedono l'emanazione di 3 Decreti governativi.

Un Decreto del Ministero dell'economia emanato d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà individuare le risorse finanziarie necessarie. Un altro Decreto del Ministero dell'economia dovrà definire le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità delle regioni e degli enti locali interessati alla applicazione di queste deroghe ai fini della assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Infine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria per il 2009, dovrà essere emanato un DPR con il quale verranno definiti i termini per l'invio delle richieste da parte degli enti interessati, nonché i criteri di selezione che saranno seguiti.

Le deroghe contenute in questo comma, per le quali allo stato attuale non si conosce l'ammontare complessivo che può essere raggiunto, dovrebbero valere per l'intero triennio 2009-2011.

Questa modifica alle norme del patto di stabilità è stata ottenuta con l'intento di "sbloccare" gli investimenti. Cioè, per sottrarre gli investimenti o una parte degli investimenti alle restrizioni imposte dal patto di stabilità. E' evidente, però, che per ora si tratta solo di una vittoria di principio. Infatti, la deroga relativa a queste spese deve essere autorizzata dal Ministero dell'economia e coperta "anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto". In altri termini, queste spese debbono essere finanziate con risorse nuove, che

possono crescere anche con il contributo regionale. Questa deroga, inoltre, sembra essere riferita a “nuovi interventi infrastrutturali”. Potrebbe pertanto, escludere quelli finanziati dai residui passivi, cioè le risorse che gli enti hanno impegnato in passato per investimenti, ma che non possono pagare per non sfiorare il patto. Inoltre la dizione usata “interventi infrastrutturali” potrebbe essere limitativa, nel senso di escludere investimenti (nuove scuole, manutenzioni straordinarie, acquisti di terreni, ecc) che alle amministrazioni premono per potere realizzare le proprie politiche. In ogni caso, occorrerà verificare nel concreto l’impatto che questa norma avrà dopo l’approvazione dei provvedimenti attuativi.

**Un ordine del giorno del Senato impegna il Governo a rivedere le regole del patto razionalizzandone le modalità operative.**

In sede di esame della legge finanziaria per il 2009, il Senato ha approvato un ordine del giorno nel quale si afferma che:

- molti comuni sono in grado di realizzare opere pubbliche ovvero interventi infrastrutturali nel territorio di loro competenza solo con l’utilizzo di specifici contributi erogati dallo Stato e dalle regioni e anche con risorse messe a disposizione dell’Unione Europea;
- molti comuni hanno programmato i propri interventi pubblici sulla base di alcune “regole” valide per il triennio di riferimento, ma dovendo onorare gli impegni assunti si trovano a non potere rispettare “regole” intervenute per il successivo periodo;
- rilevato che tutto ciò comporta necessariamente per i comuni in questione il mancato rispetto, seppur parziale, dei saldi obiettivo del patto di stabilità interno e la conseguente irrogazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore;
- si impegna il Governo a verificare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del patto di stabilità, affinché i comuni non trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico-finanziaria, a non poter rispettare, anche parzialmente gli obiettivi di finanza pubblica individuati, incorrendo nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, ma soprattutto rallentando i necessari interventi infrastrutturali.

Ovviamente si auspica che la Circolare applicativa di prossima emanazione interpreti la normativa vigente, che spesso è formulata in modo tale da sollevare dubbi, in modo tale da tenere conto di questo ordine del giorno approvato dal Senato.

**E’ stabilito che gli enti soggetti al patto, a decorrere dal 2010, possono aumentare la consistenza del debito al 31/12 dell’anno precedente (penso ci si riferisca al 2009), in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale , con Decreto del Ministero dell’economia (questi conteggi saranno diversi tra Province e comuni); resta fermo il limite fissato dall’art. 204 del Tuel. Se un ente soggetto al patto, registra per l’anno precedente un rapporto**

percentuale tra stock debito/totale entrate correnti (tolti i trasferimenti erariali e regionali), superiore alla misura determinata con decreto del ministero dell'economia, la % di cui al punto precedente è ridotta di un punto; questo rapporto viene determinato ogni triennio.

**Queste disposizioni relative allo stock di debito, varranno anche per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 29).**

Idem alle regole attualmente in vigore per le modalità di presentazione del bilancio preventivo, per il monitoraggio (anche sulla consistenza del debito) ecc. E' previsto che il monitoraggio sarà semestrale. Uscirà un specifico Decreto, che comprenderà anche il modello per il prospetto dimostrativo dei risultati realizzati. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità. Entro il 31/3 deve essere trasmessa al Ministero economia la certificazione del rispetto del patto, sottoscritta dal responsabile finanziario e dal rappresentante legale dell'ente.

Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali, risultino prelevamenti non coerenti con gli impegni assunti con UE, il Ministro dell'economia può adottare misure di contenimento dei prelevamenti.

Gli enti istituiti negli anni 2007-2008 sono soggetti alle regole del patto negli anni 2010 e 2011, assumendo, rispettivamente, come base di calcolo le risultanze degli esercizi 2008 e 2009.

**Numerose le novità anche in tema di “sanzioni” e di “premi”.**

**Le sanzioni.**

I commi 20, 21 e 22 dell'art. 77bis, stabiliscono le penali per il mancato rispetto del patto per il periodo 2008-2011 (quindi queste regole valgono per chi non rispetterà il patto nel 2008). Le penali previste sono le seguenti:

- a) All'ente inadempiente sono ridotti i contributi ordinari per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale, comunque per un importo non superiore al 5% (si veda articolo 2, comma 41 della legge 203/2008).
- b) E' fatto divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 4, art. 76 della legge 133/2008). Sono comprese le stabilizzazioni in atto e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono anche vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Dovrebbe essere esclusa anche la mobilità in entrata. Questa norma è applicabile dal 25/6/2008, per chi non ha rispettato il patto nel 2007.
- c) Divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.
- d) Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti. Le richieste di mutuo devono essere corredate da attestazione del rispetto del patto nell'anno precedente. Questa norma non si applica agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007. In proposito si segnala che la sezione regionale di controllo della

Corte dei conti Lombardia, con delibera n. 87 del 24/10/2008, ha sostenuto, con ampia argomentazione, che anche i contratti di leasing finanziario previsti dall'articolo 1, commi 907, 908, 912 e 914, della legge 296/2006, sono equiparabili all'indebitamento, e pertanto sono esclusi, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità.

- e) E' precisato che queste "penalizzazioni" (obbligo di ridurre la spesa corrente e divieto di assunzione di personale) non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.
- f) Riduzione del 30% di indennità e gettoni per gli amministratori a partire dall'1/1/2009 agli enti che non hanno rispettato il patto nel 2008.
- g) Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7 del DL 93/2008, convertito con la legge 126/2008, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità, di cui ai commi 691, 692 e 693 dell'art. 1 della legge 296/2006 (maggiorazioni dell'addizionale Irpef dello 0,3%, se non si provvede attraverso un piano specifico a recuperare lo scostamento. Per le Province che non provvedano al recupero dello scostamento l'IPT sarà calcolata applicando un aumento del 5% sulla tariffa vigente.). La norma in questione incarica le sezioni regionali di controllo delle Corti dei conti di verificare il rispetto di queste disposizioni, riferendo dell'esito dei controlli alla sezione riunita della Corte ed alla sezione autonomie (<sup>1</sup>).
- h) Occorre ricordare, inoltre, che l'art. 8 del CCNL 11/4/2008, vincola l'incremento del fondo delle risorse decentrate al rispetto del patto di stabilità (e al principio di riduzione di spesa di personale) per il quale, secondo un parere dell'Aran, si deve fare riferimento all'anno 2007.

Si ricorda che, come commentato in precedenza, gli enti che si troveranno nelle condizioni di potere usufruire delle deroghe di cui all'articolo 2, commi 41 e 48 della legge finanziaria per il 2009, saranno esentati da alcune di queste penalizzazioni. In particolare si tratta delle penali di cui ai punti a), b), c) e d).

### **I premi.**

Come si è rilevato in precedenza, sono numerose le agevolazione previste per gli enti locali che hanno rispettato il patto o che lo rispetteranno.

In proposito si ricordano le percentuali di miglioramento del saldo obiettivo del patto di stabilità per i prossimi anni più vantaggiose (articolo 77bis, comma 3, della legge 133/2008), le numerose deroghe previste circa le norme che impongono di perseguire la riduzione delle spese di personale (articolo 3, comma 120, della legge 244/2007), la possibilità di incrementare il fondo per la contrattazione decentrata (vedi CCNL 11/4/2008), la possibilità, a certe condizioni, di essere esentati dalle penali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2008 (articolo 2, commi 41 e 48 della legge 203/2008), i criteri riguardanti il rimborso del mancato gettito dell'Ici prima casa (DM 23/8/2008).

---

<sup>1</sup> A proposito di queste sanzioni, allo stato attuale, non è ancora stato approvato il Decreto applicativo; quindi fino ad ora questa penalizzazione non ha ancora trovato applicazione.

Il comma 23 dell'articolo 77bis, stabilisce, inoltre, che qualora il settore raggiunga l'obiettivo assegnato, gli enti virtuosi, cioè quelli che hanno rispettato il patto, nell'anno successivo, non computano nel saldo, tra le spese rilevanti ai fini del patto, un importo pari al 70% della differenza registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La ripartizione di questa quota verrà effettuata con un DM dell'economia, che provvederà ad assegnarla a ciascun ente.

Il Decreto, nell'assegnare queste quote, terrà conto della dimensione demografica degli enti e del grado di autonomia finanziaria e del grado di rigidità strutturale del singolo ente.

A partire dal 2010, nell'applicare queste disposizioni si terrà anche conto delle aree geografiche in cui è collocato l'ente.

**E' confermato quanto stabilito dal comma 685bis della legge 296/22006, circa il fatto che le rilevazioni del progetto Siope, si estenderanno al bilancio di previsione, agli accertamenti ed alla assunzione degli impegni; uscirà uno specifico decreto.**

**E' confermata, per il triennio 2009-2011 (ovvero fino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, se questo sarà anteriore al 2011) la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti i tributi, di addizionali e aliquote tributarie; fanno eccezione gli aumenti relativi alla Tarsu.**

**E' stabilito che i Comuni, in attuazione dell'art. 1, comma 4 del DL 93/2008, dovranno trasmettere entro il 30/4/2009 la certificazione del mancato gettito accertato per l'esenzione ICI prima casa; uscirà un Decreto.**

Il comma 4 stabilisce che **gli enti che sono stati commissariati negli anni 2004-2005, anche per una frazione di anno ai sensi dell'articolo 141 tuel, (commissariati per mafia) devono rispettare le regole del patto di stabilità, come gli enti con saldo finanziario positivo che hanno rispettato il patto.**

Gli enti commissariati secondo l'articolo 143 del tuel, (mancata approvazione del bilancio o altro) sono soggetti al patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 18). Gli enti che per l'anno 2009 risultano essere commissariati, devono darne comunicazione alla RGS, altrimenti risultano essere assoggettati alle regole del patto.

Queste sono le indicazioni fornite dall'articolo 77bis a proposito degli enti commissariati. Ne consegue che gli enti locali soggetti a commissariamento sulla base dell'articolo 141 del Tuel, sono soggetti comunque al patto di stabilità anche se il commissariamento è avvenuto nel 2007, nel 2008 o avverrà nel 2009.



Comma 13: il rimborso per trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a 1/5 del costo di un litro di benzina.

### **Articolo 77 ter Patto di stabilità interno per le Regioni.**

E' stata resa possibile la "regionalizzazione" del patto di stabilità per gli enti locali.

Il comma 11 consente alle Regioni di adottare per gli enti del proprio territorio regole e vincoli diversi, senza cambiare l'obiettivo complessivo.

In proposito **la Regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, può adottare, per gli enti del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale**, in relazione alle diversità esistenti sul proprio territorio; **ovviamente dovrà rimanere fermo l'obiettivo che nel complesso è determinato in applicazione del comma 77bis e risultante dalla comunicazione che dovrà essere effettuata dal Ministero dell'economia.**

### **Articolo 77quater modifiche alla tesoreria unica**

Con l'articolo 77 – quater, della legge di conversione del DL 112/2008, **sono state estese a tutti gli enti locali le disposizioni che, con il Dlgs 279/97 avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica** che era stato definito con la legge 720/84.

Le modifiche che erano state introdotte con il Dlgs 279/97, prevedevano un sistema di tesoreria cosiddetta "mista", con il quale si stabiliva che, con riferimento agli enti locali, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, dovevano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra queste entrate dovevano essere comprese anche quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi.

Tutte le altre entrate, non sarebbero più dovute confluire nei conti fruttiferi intestati all'ente, presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma potevano rimanere presso i tesoriери dei singoli enti. La norma in questione stabiliva pure che le disponibilità che non derivavano dallo Stato, cioè le somme escluse dal versamento nella tesoreria statale e depositate presso i propri tesoriери, dovevano essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti.

In sostanza, pertanto, il Dlgs 279/97, consentiva di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le "cosiddette" entrate proprie; cioè, oltre a rendere gli enti più autonomi, consentiva anche agli enti di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera; ovviamente, in questi casi la consistenza degli interessi attivi era

determinata dai singoli contratti di tesoreria. Inoltre, il sistema di tesoreria “mista”, consentiva anche agli enti che disponessero di liquidità esuberanti rispetto alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti (pronti conto termini, Buoni ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidità realizzando una redditività superiore anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere.

Il Dlgs 279/97, prevedeva che le novità descritte, entrassero in vigore, in via sperimentale, dall'1/1/1999 solo per i Comuni con – di 5.000 abitanti; con provvedimenti successivi, si stabilì che il sistema di tesoreria misto, fosse esteso a tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti ed alle province. Le norme che avevano previsto l'introduzione del sistema Siope, avevano, poi, esteso questa possibilità anche agli enti (una cinquantina) che si erano prestati ad applicare in via sperimentale il nuovo sistema di codifica dei pagamenti e degli incassi.

**Il comma 1 dell'articolo 77 quater della legge di conversione del DL 112/2008, ritenendo concluso il periodo di sperimentazione, estende il sistema di tesoreria mista, a tutti gli enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con + di 10.000 abitanti. Conseguentemente, il comma 9 del citato articolo, stabilisce che dal 1/1/2009 cesseranno di avere efficacia le disposizioni che avevano specificato le modalità attraverso le quali procedere alla sperimentazione del sistema di tesoreria mista.** Questa innovazione, pertanto, riconosce a tutti gli enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate.

Si ritiene importante rilevare, inoltre, che **il comma 7 dell'articolo in questione, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 7 del Dlgs 279/1997, ha stabilito che nelle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello Stato, affluiscono solo le entrate “provenienti direttamente dal bilancio dello Stato”;** la norma abrogata, invece, stabiliva che dovevano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere, le entrate “provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato”. Il fatto che confluissero in questi conti anche le entrate provenienti indirettamente dallo Stato aveva creato notevoli difficoltà interpretative, che spesso avevano dato luogo a interpretazioni svantaggiose per gli enti locali. Ora, invece, la norma fa riferimento chiaramente solo alle entrate direttamente derivanti dallo Stato, quindi dovrebbero essere superati i dubbi connessi alla precedente versione.

**La circolare che stabilisce le modalità applicative del nuovo regime di tesoreria unica.**

In data 26 novembre 2008, il Ministero dell'Economia ha emanato la circolare n. 33 con la quale vengono specificate le modalità applicative di quanto previsto dall'articolo 77quater della legge 133/2008.

La circolare dopo avere brevemente richiamato le finalità delle innovazioni introdotte con l'articolo 77quater, esige anche a livello europeo, di omogeneizzazione e di semplificazione delle procedure che interessano la finanza

pubblica, chiarisce le modalità applicative di questo cambiamento. I principali chiarimenti sono i seguenti:

- il passaggio alla tesoreria mista riguarda tutti gli enti locali assoggettati al regime di tesoreria unica; queste disposizioni si applicano anche alle loro forme associative (consorzi, unioni di comuni, autorità d'ambito);
- i sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali intestate ai singoli enti, saranno gradualmente estinti;
- a partire dall'1/1/2009, i tesoriere, degli enti che entrano nel regime di tesoreria mista, nel procedere ai pagamenti, dovranno seguire il criterio del "prioritario utilizzo"; il che sta a significare che in fase di prima applicazione, una volta utilizzate le disponibilità libere depositate presso il tesoriere, debbono ricorrere a quelle depositate presso il sottoconto fruttifero della contabilità presso la Banca d'Italia, per la graduale estinzione dello stesso; rientrano tra le disponibilità soggette al regime del prioritario utilizzo, anche le somme temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie;
- viene ribadito che le disponibilità provenienti dai conti correnti postali debbono essere versate presso il tesoriere con una cadenza non superiore a 15 giorni;
- le risorse provenienti dall'Unione Europea per i cofinanziamenti degli interventi di politica comunitaria, continuano ad essere versati sui conti di tesoreria unica;
- per quanto riguarda la gestione delle contabilità vincolate, la circolare rinvia a quanto stabilito dalla Circolare n. 50/1998, elaborata dal Ministero dell'economia (GU 144 del 23/6/1998); in questa circolare si stabilisce che lo stesso criterio di priorità deve essere seguito nell'utilizzo delle somme vincolate per i pagamenti di spese vincolate, nel senso che, se il tesoriere è costretto ad utilizzare per il pagamento entrate vincolate, con i primi introiti non vincolati, queste somme dovranno essere prioritariamente ricostituite;
- nulla invece è innovato per quanto riguarda il versamento delle ritenute erariali e dell'IRAP da effettuare tramite il modello F24EP e per i versamenti contributivi agli enti previdenziali da disporre con operazioni di girofondi;
- cessa, invece, l'obbligo dei girofondi tra enti sottoposti al regime di tesoreria unica mista; ciò significa che, ad esempio, i trasferimenti di risorse che le regioni effettuano agli enti locali, sono disposte direttamente sul conto corrente bancario degli enti in questione senza transitare per la tesoreria statale;
- cessano le procedure agevolate di cui usufruivano gli enti che avevano aderito alla sperimentazione SIOPE; anche in questo caso il tesoriere deve seguire il criterio del prioritario utilizzo; sono soggette a questo regime anche le risorse temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie (titoli di stato, obbligazioni, pronti conto termine, ecc); eventuali investimenti di carattere non contemporaneo in titoli debbono essere smobilizzate entro il 30/6/2009. Dall'1/1/2009 per questi enti i trasferimenti erariali provenienti direttamente dallo Stato, confluiranno nei conti infruttiferi presso la banca d'Italia.

Il comma 11 dell'articolo 77quater, poi, introduce alcuni elementi di semplificazione, stabilendo che gli enti soggetti al Siope (pertanto tutti gli enti locali) ed i rispettivi tesoriери, non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 468/78; i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiranno un allegato obbligatorio al rendiconto, il cui contenuto sarà definito da un Decreto del Ministero dell'economia.

### **Articolo 78 Disposizioni per Roma capitale**

Il Sindaco di Roma è nominato commissario di governo per fare ricognizione sulla situazione finanziaria del Comune e delle società partecipate; egli dovrà predisporre un piano di rientro. Entro il 30/9 dovrà presentare un Piano di rientro. Il rendiconto 2007 dovrà essere approvato entro il 31/12/2008. La Cassa DDPP concede una anticipazione di 500 milioni di € a valere sui futuri trasferimenti.

### **Articolo 81 perequazioni tributaria settore petrolifero e del gas. Fondo per i meno abbienti e card alimentare.**

Sono previsti incrementi del prelievo fiscale su alcune categorie di contribuenti;  
commi 29 -31 costituzione di un fondo per i meno abbienti;  
commi 32 -38 è prevista l'istituzione di una card alimentare prepagata di 400 €.;  
questa card si dovrà attivare non oltre il 30/9/2008

### **Articolo 83 efficientamento della amministrazione finanziaria**

Comma 4 Tra gli altri provvedimenti è previsto che **il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisca ai Comuni, anche tramite l'Anci, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali abbiano concorso i Comuni.**

**Commi 16 e 17 I Comuni entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'AIRE, confermano alla Agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza sul territorio nazionale.** Nei tre anni successivi i Comuni debbono controllare sulla effettività della cessazione della residenza. Ciò vale per le iscrizioni all'Aire successive all'1/1/2006. Anche in questo caso i Comuni usufruiranno del 30%.

**Commi 19 e 20 A partire dal 2009, gli studi di settore vengono elaborati anche su scala regionale e comunale; i Comuni parteciperanno a questa operazione.**

**Comma 28 sexies I comuni (o i concessionari) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo della agenzia delle entrate,** secondo le modalità ivi indicate; l'accesso è possibile solo dopo la notifica dell'ingiunzione o del ruolo. Il dirigente del comune (o dei concessionari) dovrà scegliere tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato da almeno 2 anni i soggetti autorizzati all'accesso, i cui nominativi vanno comunicati alla agenzia delle entrate. Dal 2009 l'elenco va trasmesso entro il 31/3 di ogni anno.

### **Alcune considerazioni e commenti pratici sulle nuove regole del patto di stabilità:**

- ovviamente, **occorre cercare di chiudere l'esercizio 2008 in pareggio e, nel contempo rispettare i saldi di competenza e di cassa o di competenza mista previsti per il patto di stabilità dalla legge 244/2007;**
- **evitare di chiudere il 2008, facendo registrare saldi (di cassa e di competenza o di competenza mista) considerevolmente più bassi di quelli previsti dal patto;** sarebbero "economie sprecate"; infatti non sono utilizzabili nel 2009;
- **con riferimento alla competenza** occorre, dopo avere rispettato i vincoli di cui sopra, cercare di impegnare (e mantenere a residuo) più che si può sulla spesa corrente; occorre anche cercare di accertare il meno possibile sulle entrate correnti; ciò, con l'intento di dovere prevedere e impegnare meno sull'esercizio 2009; ovviamente, è conveniente cercare (con riferimento alle entrate correnti) di rinviare gli accertamenti dal corrente esercizio al prossimo; avendo sempre presente di rispettare il saldo 2008, conviene cercare di pagare il più possibile sul titolo II della spesa;
- **in linea di massima è conveniente cercare di contenere l'avanzo di amministrazione;** salvo che non si abbia già chiaro un investimento specifico da finanziare con questa modalità o salvo che non si intenda creare le condizioni per estinguere mutui (art. 11 del DL 159/2007);
- **se si prevede la contrazione di mutui nel corso del 2009 e anni seguenti, occorrerà tenerne conto nei futuri pagamenti da effettuarsi sulle spese in conto capitale;** io ritengo che in questi casi si dovrà, fin dal momento in cui si contrae il mutuo in questione, adeguare il prospetto che deve essere allegato al bilancio per l'attestazione del rispetto dei saldi del patto; questo prospetto dovrà essere compilato già tenendo conto delle regole fissate dalla legge 133/2008;

- **l'esternalizzazione di servizi** (anche privi di rilevanza economica) sembra **rimanere comunque, per tutti, una strada per avere meno problemi nel rispettare queste regole; ciò può essere conveniente se, a seguito di questa innovazione si incrementa l'efficienza e di conseguenza se si riesce a ridurre la spesa corrente dell'ente;**
- occorre, però, tenere presente che l'art. 23bis, **comma 10 stabilisce che, a seguito di specifici Decreti, i soggetti "affidatari diretti di servizi pubblici locali" saranno assoggettati al patto di stabilità interno;** prevede, inoltre, che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale. Pertanto, se l'esternalizzazione avviene senza gara, ai fini del patto, i vantaggi forse vengono meno;
- **anche per gli investimenti sembra fortemente stimolata la creazione di possibilità affinché la stazione appaltante dei lavori sia un soggetto esterno all'ente** (in questo caso infatti non si ha più il problema di gestire i "pagamenti" in relazione agli "incassi", rimanendo all'interno dei vari limiti):
  - a) **opere di urbanizzazione realizzate dai privati in convenzione;** queste, sulla base del punto 162 del principio contabile n. 3, non vanno rilevate in contabilità finanziaria, ma solo nello stato del patrimonio e in contabilità economica per gli ammortamenti;
  - b) **investimenti realizzati da Società di capitali a cui è stata affidata la gestione di servizi** a rilevanza economica (società a cui è stata conferita la proprietà di beni dell'ente) e non;
  - c) **creazione di società patrimoniali cui "vendere" e "dare gestione" di tutto o parte del patrimonio comunale;** queste società potrebbero contrarre mutui, con la fideiussione dell'ente;

- **per gli investimenti**
  - a) **risulta fortemente incentivato l'alienazione di patrimonio (beni immobili e partecipazioni azionarie);** destinando queste risorse o alla estinzione di mutui, o a finanziare investimenti di infrastrutture; in questo modo si riducono le spese per interessi; **in ogni caso migliora il saldo**
  - b) **ed il ricorso alla finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione;**
  - c) **occorre anche verificare la praticabilità e la convenienza del leasing (comma 907 della legge 296/2006).**
  
- **le Unioni di comuni e le Comunità montane sono state tolte dagli enti soggetti al patto; di fatto risulta essere incentivata da parte dei Comuni, la politica di trasferire servizi alle Comunità montane e alle Unioni, o comunque tendente a creare Unioni, la dove non sono ancora state costituite; si dovrebbe tendere ad attribuire alle Unioni ed alla Comunità la realizzazione di investimenti;**
  
- **Anche per la gestione associata di servizi, nel caso consenta economie di spesa, dovrebbe essere incentivata;**
  
- **non è stata prevista l'esclusione dalla spesa corrente, delle spese per le elezioni amministrative (per le province e per i Comuni); di fatto queste peggiorano il saldo; non sono escluse nemmeno le spese per debiti fuori bilancio;**
  
- **in ogni caso, è evidente che la gestione dei pagamenti sul titolo II (competenza e residui) e degli incassi sul titolo IV (competenza e residui) costituirà, nel 2008 (e seguenti), il problema principale per rispettare il patto di stabilità; occorre fare programmazioni precise; questa programmazione dovrà essere monitorata mese per mese (informando la giunta); occorre coinvolgere e responsabilizzare gli uffici tecnici;**

#### **Alcuni altri suggerimenti pratici:**

- **la leva tributaria non può essere utilizzata; però, è possibile incrementare la "lotta all'evasione" ICI, Tarsu, Tosap e imposta pubblicità (inserire questi obiettivi nel PEG del servizio tributi);**

- è anche possibile, con delibera di Giunta, incrementare i valori di riferimento dell'ICI per le aree edificabili;
- verificare se è stata fatta correttamente la richiesta di rimborso relativa alla rideterminazione dell'ICI sui fabbricati D (art. 64, comma 1 e comma 2 legge 388/2000); la domanda al ministero dell'interno deve essere fatta entro il 30/6 di ogni anno;
- è possibile incrementare gli spazi destinati alla pubblicità (inserire nel PEG);
- è possibile incrementare la Tarsu o la Tia (non sono soggette al blocco); si tenga conto di quanto stabilito dalla finanziaria 2005 (comma 340), con la quale si stabilisce che per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie per l'applicazione della RSU, non potrà essere inferiore all'80% di quella catastale; questa norma vale anche per la Tia; per gli immobili già denunciati i Comuni potranno modificare la superficie d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati
- è possibile aumentare la copertura dei servizi a domanda individuale;
- incrementare il corrispettivo delle concessioni cimiteriali; molto spesso il corrispettivo fatto pagare non corrisponde al reale costo sostenuto dal Comune per realizzare i loculi;
- incrementare, avvalendosi della "discrezionalità" che le delibere regionali lasciano ai Comuni, il valore degli oneri e del costo di costruzione che i privati debbono pagare al Comune a seguito del rilascio di concessioni edilizie;
- occorre incrementare le sponsorizzazioni attive e le entrate dal proprio patrimonio (affitti e canoni concessione);
- "pretendere" più utili dalle società partecipate; ridurre i contributi alle società partecipate;
- Procedere alla alienazione di beni patrimoniali (vedi art. 58 del DL 112);
- Ridurre realmente le spese di personale ed il ricorso a consulenze;
- Ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi, anche utilizzando con maggior convinzione le procedure degli acquisti Consip o altre forme del mercato elettronico; "ridurre la qualità" dei prodotti acquistati (spesso si acquistano solo prodotti di eccellenza);
- Ridurre le spese per affitti passivi; spesso si utilizzano locali in affitto, senza utilizzare in modo adeguato locali in proprietà;
- Utilizzare con efficacia le possibilità della "tesoreria mista" (art. 77quater); gestire la cassa con + oculatezza (ricordarsi che gli interessi ricavati dai BOT sono soggetti al 12,5% di imposta, mentre gli interessi sul conto corrente bancario, sono soggetti al 27% di imposta);



- Contenere i contributi a soggetti esterni (per associazioni, iniziative varie, ecc);
- Estinguere mutui (ricordarsi di utilizzare l'art. 11 del DL 159/2007) e l'art.77bis, comma 8 del DL 112/2008);
- Ricordarsi di valutare l'opzione IRAP per le attività commerciali; cioè, valutare l'opzione, relativamente ai servizi aventi natura commerciale, di pagare l'Irap avvalendosi del "metodo della produzione netta" e non del "metodo retributivo";
- Ridurre il ricorso alla contrazione di mutui; fare attenzione all'impatto sulla cassa dei prossimi anni;
- Curare con grande attenzione la gestione dei residui;
  - a) con riferimento ai residui attivi di parte corrente, se esistono dubbi sulla loro esigibilità, conviene cancellarli (dichiararli di dubbia esigibilità) ed, eventualmente, nel caso vengano incassati, accertarli ed incassarli sull'esercizio in corso; ai fini del patto questa soluzione è conveniente;
  - b) seguire con molta cura la riscossione dei residui attivi sul titolo IV;
  - c) Con riferimento ai residui passivi di parte corrente, conviene "cancellarli" con grande prudenza; ai fini del patto è conveniente (tenendo comunque anche conto dei principi contabili) liquidare più possibile sui residui passivi;
  - d) con riferimento ai residui di spesa in conto capitale è indispensabile tenerli sotto controllo (unitamente al responsabile del settore tecnico) in modo sistematico.

## **Il problema dei trasferimenti erariali e le altre novità contenute nel Decreto Legge 154/2008.**

In data 7 ottobre 2008, il Governo ha approvato il Decreto Legge 154/2008 contenete “disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”. Questo Decreto è stato convertito con modifiche con la legge 189/2008.

Le principali novità che interessano i Comuni sono contenute nell’articolo 2, 2quater e 4. Qui di seguito vengono commentate queste disposizioni.

### **I trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito ICI sugli edifici rurali e sulla prima casa.**

#### **Il rimborso compensativo sull’ICI relativa agli edifici rurali.**

Come è risaputo nel corso del 2006 e nel 2008 sono stati adottati provvedimenti che hanno modificato il livello del gettito ICI.

In primis, ci si riferisce alla legge 286/2006 (legge di conversione del DL 262/2006), che incrementando i valori di alcune tipologie di rendite catastali (relative ad edifici rurali e ad altre tipologie di immobili) ipotizzava un incremento del gettito ICI dei Comuni e, conseguentemente, una riduzione dei trasferimenti erariali di pari importo (in pratica una riduzione uguale per tutti dell’8,53% del fondo ordinario).

Mentre i trasferimenti erariali sono stati proporzionalmente ridotti a tutti gli enti, il maggior gettito non si è verificato, e, pertanto, gli enti, sia per il 2007 che per il 2008, sono di fatto, “rimasti creditori” nei confronti dello Stato del mancato maggior gettito ICI. Il mancato maggior gettito è stato certificato dai comuni nel luglio 2008.

L’articolo 2 della norma che si sta commentando, ha confermato la validità della certificazione sul mancato maggior gettito ICI nel 2007, effettuata entro l’8/7/2008 e ne ha finanziato la copertura.

Conseguentemente gli enti hanno potuto introitare nel corso del 2008 questo rimborso. In proposito si ricorda che l’articolo 3, commi 2 e 3 della legge 127/2007, aveva consentito agli enti di “prevedere ed accertare convenzionalmente” un maggior gettito ICI di valore corrispondente al taglio. Questa norma stabiliva, inoltre, che questa somma potesse rilevare ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, confluendo, però, in un fondo vincolato che poteva essere utilizzato solo a seguito del realizzarsi del presunto maggior gettito ICI. In conseguenza del riconoscimento avvenuto con il Decreto 154/2008, pertanto, gli enti hanno potuto togliere il vincolo sull’avanzo di amministrazione, nel caso avessero accertato il presunto maggior gettito. Per gli enti, che, invece non avevano utilizzato questa possibilità (e che avevano chiuso l’esercizio 2007, senza accertare questo presunto maggior gettito), questo riconoscimento ha rappresentato una maggiore entrata sull’esercizio 2008.

Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto ha previsto, in analogia con quanto previsto per il 2007, che anche per l’anno 2008, in deroga all’art. 179 del Tuel, i Comuni

possano “accertare convenzionalmente”, a titolo di trasferimenti erariali, l’importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati e attribuiti dal Ministero dell’interno e l’importo attestato dal singolo ente. Quindi con il Decreto 154/2008, si è provveduto a dare copertura finanziaria anche a questa mancata maggior entrata. La norma inoltre stabilisce che queste somme possano risultare oltre che accertate, anche incassate ai fini del patto di stabilità.

Il comma 4 ha stabilito che gli importi residui convenzionalmente accertati concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’art. 186 del Tuel. A differenza di quanto previsto dalla legge 127/2007, precedentemente citata, non è previsto che l’avanzo di amministrazione venga vincolato per una cifra pari a questo “accertamento convenzionale”. Ciò è conseguenza del fatto che questo incremento del fondo ordinario ha già la copertura finanziaria nel bilancio dello Stato.

### **Il rimborso compensativo sul mancato gettito ICI prima casa.**

Come è risaputo l’articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 244/2007 ha deciso un incremento della esenzione dall’ICI della abitazione principale. Successivamente con l’articolo 1 del DL 93/2008, convertito nella legge 126/2008, le abitazioni principali sono state completamente esentate dall’ICI. Le modalità applicative di questa esenzione, sono stati tali, per cui l’esenzione è stata estesa anche ad unità immobiliari che inizialmente erano escluse dalle aliquote prima casa (le pertinenze). Ciò ha comportato che la riduzione del gettito è stato molto più consistente di quello che risultava dalla certificazione effettuata sulla base del Decreto ministeriale del 15/2/2008. Ovviamente, comunque, i provvedimenti in questione prevedevano entrambi, che i comuni venissero rimborsati del minor gettito con trasferimenti compensativi.

Il mancato gettito relativo alle riduzioni approvate con la legge 244/2007 erano state previste in 2.604 milioni di €, somma che con il DL 154/2008 è stata incrementata di ulteriori 260 milioni di €. Si valuta che questa somma, però, in realtà sia insufficiente a compensare i Comuni del reale mancato gettito ICI.

Come si diceva in precedenza con il Decreto Ministeriale del 15/2/2008, i Comuni hanno certificato il gettito derivante dall’ICI sulla abitazione principale facendo riferimento alle modalità applicative previste dalla legge 244/2007. Un rimborso pari al 50% del minor gettito certificato a seguito del DM 15/2/2008, è stato rimborsato nel mese di luglio 2008. La parte restante è stata versata ai comuni nel corso del mese di dicembre 2008.

Nell’erogare questa seconda tranche, il Ministero ha seguito i criteri stabiliti con il Decreto 19/6/2008, che ha differenziato il rimborso tra gli enti sulla base di alcuni criteri. In base a questi criteri sono stati privilegiati i Comuni che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2007 e che hanno mostrato efficienza nella riscossione dell’ICI. Quindi, in sostanza, gli enti nel corso del 2008 hanno ricevuto dallo Stato una somma corrispondente al minor gettito ICI certificato a seguito del DM 15/2/2008 (che corrispondeva all’ICI dell’abitazione principale riscossa dai comuni nel 2007).

La certificazione del minor gettito 2008 conseguente alla applicazione dell'esenzione dall'ICI della abitazione principale, seguendo i criteri del DL 93/2008 dovrà essere effettuata entro il 30/4/2009 e quindi, il conseguente rimborso dalla Stato, potrà essere accertato solo nell'esercizio 2009.

Questa certificazione dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione (non è prevista la firma del responsabile finanziario e del sindaco). Poi, dovrà essere trasmessa "per la verifica di veridicità", alla Corte dei conti, che a tal fine può avvalersi della competenza della Agenzia del territorio.

A proposito di questa problematica si segnala che il Senato, in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2009, ha approvato un ordine del giorno (G2.345) che invita il Governo ad adottare entro il 30 gennaio 2009, un provvedimento con il quale definire i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni di 440 milioni di € a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito della abrogazione dell'ICI prima casa, relativo all'anno 2008.

Alla erogazione il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 28/2/2009.

### **Questioni ancora aperte in tema dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2009.**

In sostanza allo stato attuale esistono ancora molte incertezze sull'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2009. Qui di seguito si riassumono le principali "questioni aperte", cioè i finanziamenti per i quali sembra non ci sia ancora la certezza della copertura finanziaria:

- Ici prima casa: come si affermava in precedenza, con l'ordine del giorno G2.345 approvato dal Senato, il Governo si è impegnato a reperire 441 milioni che dovrebbero garantire la copertura del minor gettito ICI che si è verificato nel 2008. Questa somma però, è ritenuta dall'Anci, molto probabilmente, insufficiente, e, comunque non ha ancora copertura finanziaria. Questa somma, comunque, deve essere garantita e deve trovare copertura finanziaria anche per il 2009. Su questo aspetto non c'è certezza.
- Trasferimenti compensativi per il mancato gettito ICI sugli edifici rurali: il DL 154/2008, di fatto ha dato copertura finanziaria a questo mancato gettito per l'anno 2008. Però, manca il consolidamento per gli anni successivi all'anno 2008.
- Costi della politica. La legge 244/2007, in corrispondenza ad alcune riduzioni sui compensi agli amministratori degli enti (il cui effetto è stato stimato in 313 milioni) ha ridotto il fondo ordinario a partire dall'anno 2008 delle presunte economie (- 3,27%). Queste economie non si sono verificate. La normativa attuale prevede un ristorno in proporzione alle certificazioni fatte dagli enti per una cifra pari a 100 milioni. Ma le mancate economie sono molto più elevate. Ed inoltre il ristorno in

questione riguarderebbe l'anno 2008. Rimane ancora incerto l'anno 2009.

- Anche la restituzione dell'IVA sui servizi esternalizzati non è stata ancora quantificata in via definitiva (e tanto meno pagata) per l'anno 2008. Ovviamente rimangono notevoli incertezze per l'anno 2009.

L'insieme di queste incertezze creano grandi difficoltà per la costruzione dei bilanci preventivi 2009.

### **Alcuni rinvii e nuovi adempimenti.**

#### **Rinviati i termini relativi alle scelte delle forme associative di appartenenza.**

Con l'articolo 4, della legge di conversione del DL 154/2008, sono stati prorogati dal 30/9/2008, al 1 gennaio 2009 i termini previsti dall'articolo 2, comma 28, della legge 244/2007, che consente ad ogni amministrazione comunale di conservare l'adesione solo ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del Tuel.

Si ricorda che l'articolo 31 del Tuel riguarda i "ConSORZI", l'articolo 32 le "UnionI di Comuni" e l'articolo 33 attiene l'"esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni".

Questa norma non si applica in caso di:

- a) Disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti";
- b) Consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

La norma del comma 28, in caso di permanenza della adesione multipla, prevede che ogni atto adottato dalla associazione tra comuni sia nullo, ed è altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

L'articolo 30, comma 7, del disegno di legge 1441bis/2008, propone di prorogare fino al 30 marzo 2009 l'entrata in vigore di queste disposizioni.

#### **La ricertificazione del minor gettito ICI derivante dagli edifici di tipo D.**

Inoltre, l'articolo 2quater della legge di conversione del DL 154/2008 stabilisce che le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI derivante dai fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da una attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente, nonché asseverate dall'organo di revisione.

In questa dichiarazione dovranno essere evidenziate le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

Questo adempimento, che sul piano pratico si presenta alquanto gravoso per la ricostruzione della documentazione necessaria e per l'acquisizione dell'asseveramento dell'organo di revisione, deve essere assolutamente rispettato, per

non correre il rischio che la tardiva od omessa presentazione delle “nuove” dichiarazioni 2001-2005, comporti il venir meno dei trasferimenti statali consolidati sulla base delle precedenti dichiarazioni.

Si ritiene opportuno richiamare le vicende normative che sta a monte di questa richiesta. L'articolo 64 della legge 388/2000 ha previsto che a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto della riduzione degli imponibili a seguito della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli edifici di tipo D (mediante l'utilizzo della procedura Docfa di cui al DM n. 701/1994) sono compensati, con corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. E' stato inoltre stabilito che qualora ai singoli comuni beneficiari dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali, derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30%, rispetto a quelli conseguiti prima della determinazione delle rendite catastali con il Docfa, i trasferimenti erariali di parte corrente saranno ridotti in misura pari a questa differenza.

Questa riduzione si applica, e si intende consolidata, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizioni di eventuali ricorsi.

Il decreto attuativo n. 197/2002 ha quindi previsto che, al fine di ottenere il contributo statale, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, debbano inviare alle prefetture, una apposita dichiarazione attestante l'importo complessivo del minor gettito dell'ICI. Analoga procedura è stata prevista nei casi in cui il gettito superi il 30% di quello riscosso prima della determinazione delle rendite catastali con la procedura Docfa.

Successivamente, la legge 296/2006, con l'articolo 1, comma 712, ha stabilito che a decorrere dal 2007 il termine del 30 giugno deve essere considerato perentorio.

A questo punto è intervenuto il DL 154/2008 (convertito nella legge 189/2008), il quale all'articolo 2quater comma 7, ha stabilito che le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, devono essere ricertificate attraverso le procedure che sono state descritte ed entrati il 31/1/2009.

In data 24/12/2008, il Ministero dell'interno ha emanato la Circolare FL 6/2008, con la quale vengono precisate le modalità applicative di quanto previsto dall'articolo 2quater del DL 154/2008. In sostanza si chiarisce che i comuni che hanno subito le minori entrate in questione, debbono:

- presentare la dichiarazione per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005;
- sono tenuti a questo adempimento sia i comuni che hanno presentato una o più certificazioni per gli anni in questione, sia i comuni che non hanno presentato alcuna certificazione, ma intendono chiedere i previsti trasferimenti compensativi;
- le dichiarazioni debbono essere presentate entro il 31 gennaio 2009, a pena di decadenza;

- per ogni anno certificato, l'importo richiesto deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non si deve indicare la sola maggior perdita rispetto a quella dichiarata in precedenza, ma il complessivo importo di cui, in quell'anno, si chiede il rimborso;
- le dichiarazioni devono essere presentate entro il termine prescritto alla prefettura. In caso di spedizione fa fede il timbro postale;
- i Comuni devono presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato A, come da certificazioni previste dal Decreto 197/2002, per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario e della asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati;
- gli enti che non presenteranno la certificazione entro i termini, non avranno titolo alla corresponsione di alcun contributo erariale per minor gettito ICI edifici di tipo D. E ciò anche se questo contributo era stato riconosciuto in precedenza;
- mantengono validità le dichiarazioni presentate relative agli anni 2006 e 2007.

Con protocollo 27100/2008 il Ministero dell'economia ha diffuso una nota con la quale vengono richiamati i cardini del rimborso in questione, precisando che scatta solo se la differenza tra il vecchio gettito (basato sul valore contabile) ed il nuovo (ottenuto con la procedura Docfa) è superiore a 1.549,37 € e allo 0,5 della spesa corrente. La nota del Ministero dell'economia chiarisce che la nuova dichiarazione va presentata sempre: non solo se il ricalcolo rettifica le somme reclamate dal Comune, ma anche quando il risultato è identico o quando il Comune non ha mai presentato le vecchie certificazioni.

Le modalità applicative in base alle quali fare i conteggi, illustrate dal Ministero dell'economia, risultano "diverse" dalle prassi seguite dagli enti e dalle società che hanno collaborato con gli enti stessi per effettuare questi conteggi. Ciò sta creando problemi ai Comuni, con la possibilità che vengano riconosciuti trasferimenti più bassi. Sono in corso "tentativi" di ottenere opportuni chiarimenti/correzioni.

### **Definiti i tempi e le modalità per l'approvazione del bilancio preventivo 2009 e del rendiconto 2008.**

L'articolo 2quater della legge di conversione del DL 154/2008, contiene alcune importanti novità che vengono qui di seguito elencate:

- Viene stabilito che se l'ente non provvede ad approvare il bilancio di previsione 2009 entro la data stabilita (31/12/2008) <sup>(2)</sup>, si applicano le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 75/2002. Questa norma stabilisce che trascorso il termine entro il quale deve essere approvato il bilancio senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, alla amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Queste procedure sono applicabili anche alla mancata adozione della delibera di verifica della salvaguardia degli equilibri dei bilanci che obbligatoriamente deve essere adottata entro il 30 settembre di ogni anno.

- E' previsto inoltre che per l'anno 2009, i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati seguendo gli stessi criteri previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge finanziaria 2008. Ovviamente, come si è visto precedentemente, i trasferimenti terranno conto che l'articolo 61, comma 11, della legge 133/2008, ha ridotto gli stanziamenti del fondo ordinario di 200 milioni di €. Ne consegue che il Ministero dell'interno dispone già delle direttive per comunicare l'ammontare dei trasferimenti relativi all'esercizio 2009.
- Inoltre l'articolo 2quater, contiene anche alcune modifiche al Tuel. Si tratta della anticipazione al 30/4 della approvazione del rendiconto della gestione (in precedenza era previsto il termine del 30/6), della anticipazione al 31 gennaio delle date entro cui il tesoriere e gli agenti contabili debbono presentare le risultanze della loro contabilità.
- Inoltre, ancora, è stabilito che i certificati ai consuntivi, oltre che essere firmate dal segretario e dal responsabile finanziario, siano firmati anche dall'organo di revisione.

A proposito di quest'ultima innovazione si segnala come i revisori, con le recenti innovazioni normative, siano stati responsabilizzati in modo generalizzato sulle certificazioni che l'ente produce. Infatti:

- Come abbiamo visto precedentemente dovranno asseverare la ricertificazione del minor gettito ICI relativo agli edifici di tipo D;
- Dovranno sottoscrivere la certificazione del minor gettito ICI 2008, derivante dalla esenzione delle abitazioni principali dall'ICI;
- Le certificazioni sui principali dati di bilancio di previsione e di rendiconto degli enti debbono essere firmati oltre che dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione.

---

<sup>2</sup> Il Ministro dell'Interno, nel mese di dicembre, attraverso l'emanazione di uno specifico Decreto pubblicato sulla GU n. 3/2009 ha rinviato i termini per l'approvazione del bilancio preventivo al 31/3/2009.



## **La legge finanziaria per il 2009.**

La legge 203/2008 (legge finanziaria per il 2009) è stata approvata in data 22/12/2008 e pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30/12/2008 nel supplemento ordinario 283. Questa legge, è molto più semplice delle leggi finanziarie degli ultimi anni, in quanto la manovra sulla finanza pubblica per il triennio 2009 – 2011 è stata inserita nella legge 133/2008.

Infatti mentre la legge finanziaria 2007 era costituita da 1 articolo con un totale di 1364 commi, la legge finanziaria per il 2008 da 3 articoli con 1193 commi, la finanziaria per il 2009 è costituita da 4 articoli con un totale di 62 commi.

All'interno della legge 203/2008, sono state inserite diverse modifiche riguardanti il patto di stabilità. Queste modifiche sono state commentate nel capitolo sul patto di stabilità.

Qui di seguito si richiamano le altre principali novità contenute nella legge 203/2008, che, in qualche modo, interessano gli enti locali.

Si tratta in particolare di tutta una serie di proroghe fiscali e di definizione di procedure e di individuazione di risorse da destinare ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

Le proroghe di agevolazione fiscali, contenute nell'articolo 2, sono numerose. Si riportano qui di seguito, a titolo di esempio, le più significative:

- detrazione Irpef nella misura del 19% per le spese di autoaggiornamento sostenute dagli insegnanti per un importo massimo di 500 € (comma 5);
- sconti Irpef per gli asili nido per un importo massimo di 632 € (comma 6);
- sconti Irpef per il trasporto locale per un importo massimo di 250 € (comma 7);
- agevolazioni fiscali per consumo gasolio e GPL in zone montane (comma 12 e 13);
- proroga fino al 2011 della possibilità di ottenere sconti Irpef del 36% sulle ristrutturazioni (comma 15).

Inoltre sono state messe a disposizioni somme aggiuntive per il rinnovo contrattuale 2008-2009 dei dipendenti dello Stato (1560 + 680 milioni a partire dal 2009).

E' confermato, però, che per i rinnovi contrattuali degli enti locali le spese sono a carico degli stessi.

Si stabilisce che a partire dal 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (anche per gli enti locali), è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa (comma 32).

E' previsto che il Dipartimento della Funzione pubblica verifichi ogni 6 mesi "il processo attuativo delle misure di riorganizzazione razionalizzazione delle spese di

personale introdotte con la legge 133/2008". Non è chiaro se questa rilevazione riguarderà anche gli enti locali (comma 33).

E' previsto che per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Dlgs 165/2001 (sono compresi gli enti locali), dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo del contratto. Dalla data di entrata in vigore della finanziaria (cioè dall'1/1/2009) le somme stanziare possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, previo congruaggio successivo. L'importo da erogare sarà pari al tasso d'inflazione programmato per il biennio di riferimento (1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009). Dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale (comma 35).